

ATTI PARLAMENTARI
IX LEGISLATURA

Doc. LXXXII
N. 1

RELAZIONE
SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO
DELLO SPETTACOLO
(Anno 1985)

(Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
(LAGORIO)



Ministero del Turismo e dello Spettacolo

L'art. 6 della Legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" - sotto la rubrica "Controllo del Parlamento" - prescrive che il Ministro del Turismo e dello Spettacolo presenti al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Questa è la relazione relativa al 1985.

Roma, gennaio 1986

IL MINISTRO
LELIC LAGORIO

I N D I C E

1. - <i>Introduzione</i>	Pag.	9
2. - <i>Fondo unico per lo spettacolo</i>	»	13
3. - <i>Ripartizione del FUS all'interno dei singoli settori di attività:</i>		
a) <i>Enti lirici e sinfonici</i>	»	18
b) <i>Attività musicali</i>	»	23
c) <i>Attività di prosa</i>	»	31
d) <i>Attività cinematografiche</i>	»	35
e) <i>Attività circense e spettacolo viaggiante</i>	»	52
f) <i>Attività all'estero</i>	»	57
g) <i>Quota riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dello spettacolo, per l'Osservatorio dello spettacolo e per interventi integrativi</i>	»	60

3-a. - Consiglio nazionale e Osservatorio dello spettacolo	Pag.	61
4. - Andamento complessivo dello spettacolo italiano:		
a) Cinema	»	66
b) Attività teatrali, di musica e di prosa	»	75
c) Circhi equestri e spettacolo viaggiante	»	79
5. - Progetto di agenzia italo-francese; Anno europeo della musica	»	80
6. - Conclusioni e linee di riforma legislativa	»	92
Indice allegati	»	101

RELAZIONE SULLA UTILIZZAZIONE
DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO
DELLO SPETTACOLO
(Anno 1985)

INTRODUZIONE

L'assetto legislativo delle attività dello spettacolo italiano presenta agli inizi del 1985, un quadro per molti versi confuso e contraddittorio.

Le grandi leggi di riforma degli Anni Sessanta, (dalla legge 4 novembre 1965, n.1213 sul cinema alla legge 14 agosto 1967 n.800 sugli enti lirici e le attività musicali, alla legge 18 marzo 1968 n.337 sui circhi e lo spettacolo viaggiante) nonché la perdurante carenza di una legge organica sul teatro di prosa disciplinato ancora da norme regolamentari di esecuzione di leggi a carattere prevalentemente finanziario, dal R.D.L. 1° aprile 1935 n.327, al R.D.L. 16 giugno 1938 n.1547 al D.L. 20 febbraio 1948 n.62, costituiscono un panorama inquieto perchè non più correlato dalle esigenze di un universo sociale e culturale in continua trasformazione.

L'assetto istituzionale degli Anni Settanta si è sostanzialmente modificato con l'ingresso delle Regioni nel governo della società e con lo sviluppo delle autonomie locali. La scolarizzazione di massa ha inciso nel profondo delle istanze culturali della collettività nazionale. Lo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione ha ampliato a dismisura gli orizzonti della democrazia del pensiero.

L'ordinamento legislativo, che ha retto, pur con i suoi limiti, per circa un ventennio, già da tempo denuncia un affanno irreversibile i cui sintomi sono le miriadi di leggi di corto respiro con le quali si è cercato di chiudere le falle più evidenti, ma non si è risolto alcun vero problema nè istituzionale nè operativo.

Sotto la spinta delle categorie industriali e professionali dello spettacolo sono state emanate norme contingenti e quindi talvolta contraddittorie, ispirate ad un progetto di sviluppo quasi sempre a carattere settoriale a seconda della maggiore o minore urgenza dei bisogni momentanei di ogni singolo comparto di attività. Il tutto si è risolto in un appesantimento della spesa pubblica senza il riscontro di una adeguata resa in termini industriali o socio-culturali.

Tuttavia l'esigenza di un sostanziale rinnovamento legislativo è stata più volte assunta sia dal Governo che dalle forze parlamentari, ma i disegni e le proposte di legge prodotti alle soglie degli Anni Ottanta hanno scontato un grave difetto di partenza: la inadeguatezza della copertura finanziaria che non ha mai consentito un coerente equilibrio fra le risorse e gli obiettivi da perseguire. Tali disegni e proposte, concepiti autonomamente per ogni singolo settore, non hanno poi tenuto conto della interdipendenza delle varie forme di spettacolo e della necessità che le stesse siano ricondotte in un progetto unita

rio sotto il profilo finanziario e sotto il profilo istituzionale.

Con le leggi del 17 febbraio 1982 n.43 e del 1° maggio 1983 n.182, (cosiddette leggi "ponte") ed ancor più con le leggi del 13 luglio 1984 n.311, n.312 e n.313, (cosiddette leggi "raccordo") comincia ad affermarsi il principio di legiferare in modo coordinato ed unitario in materia di spettacolo.

Tuttavia, per avviare concretamente questo disegno unitario, bisogna arrivare alla legge 30 aprile 1985 n.163 per una "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" istitutiva del "Fondo Unico dello Spettacolo". Questa legge (cosiddetta "legge madre"), costruita quale premessa essenziale alle leggi di riforma settoriali, è il frutto di un largo e responsabile impegno del Governo e del Parlamento che hanno recepito le necessità, le indicazioni e le motivazioni del mondo dello spettacolo italiano.

Il Fondo Unico dello Spettacolo, che è un fondo permanente a proiezione triennale, rappresenta quindi la prima tappa di una riforma legislativa generale e sintetizza il senso profondo del progetto di rinnovamento avviato dalla legge n.163/1985.

Infatti il malessere diffuso che, con connotazioni di varia misura, si proietta sulle attività dello spettacolo,

ha la sua prima radice nel vuoto progettuale dell'impresa - spettacolo, nei cui confronti l'intervento finanziario pubblico si è da troppo tempo rivelato intempestivo, inadeguato e soprattutto incerto.

Le varie leggi di rifinanziamento transitorio dei molteplici fondi, sui quali ha finito per disperdersi la legislazione in materia di spettacolo, non hanno ovviamente consentito una coerente programmazione delle attività nè una seria verifica delle risorse pubbliche da impiegare in aggiunta agli auto-finanziamenti ed in rapporto ai costi di gestione.

Il contributo statale ha finito per risolversi, spesso, in un inefficace trasferimento di ricchezza a carattere assistenziale.

Con il Fondo Unico dello Spettacolo è ora consentita la programmazione degli investimenti pubblici e privati in un quadro di reale compatibilità con le esigenze generali della spesa pubblica e con la produttività che a questa spesa va costantemente riferita sia in termini industriali che culturali.

Per riequilibrare la non agevole equazione costi-ricavi nella quale si sono dibattute per anni le imprese teatrali o gli enti lirici necessitano leggi che non si limitino a vietare i deficit, quanto piuttosto pongano le premesse perchè i deficit stessi siano evitati.

In questa direzione si è mosso il Governo confortato da ripetuti pronunciamenti, preziosi e determinanti, del Parlamento.

.) "IL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO"

Il fondo, che ha carattere permanente, è alimentato da:

- un prelievamento di L.600 miliardi per il 1985, 700 miliardi per il 1986; 750 miliardi per il 1987, dallo stato di previsione del Ministero del Tesoro;
- un inglobamento degli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti (L.116.806 milioni incluso il fondo RAI 2%, previsto in L.24.451 milioni per il 1985).

L'art. 2 della legge prevede che il Fondo Unico venga ripartito in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali, del 25% per il cinema, del 15% per la prosa e dell'1% per lo spettacolo viaggiante e circense.

La residua quota del 14% è riservata per le esigenze di funzionamento del Consiglio Nazionale dello Spettacolo, dell'Osservatorio dello Spettacolo, e per interventi integrativi secondo le esigenze dei singoli settori.

Il Ministro ha quindi facoltà di ripartire la quota di riserva con atto amministrativo idoneo ad integrare stanziamenti già previsti dalla legge, sentiti i competenti organi consultivi.

Tuttavia l'art. 2 della legge precisa che il sistema

si applica fatto salvo quanto previsto all'art.13, che dispone diverse quote di riparto del Fondo fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma.

Il regime transitorio previsto è il seguente:

il Ministro, sentiti gli organi consultivi competenti, ripartisce annualmente, con proprio decreto, il Fondo Unico per lo Spettacolo in ragione del 42% agli enti lirici, del 13% alle attività musicali, del 25% al Cinema e dell'1,5% allo Spettacolo viaggiante e circense. La residua quota del 3,5% è riservata ad interventi integrativi ed alle esigenze di funzionamento dell'Osservatorio dello Spettacolo e del Consiglio Nazionale.

L'art. 13 prevede anche che il riparto del Fondo avvenga fra settori di attività ed enti previsti dalla legislazione vigente. Ossia le finalità e le destinazioni dell'intervento statale restano quelle previste dalle leggi vigenti.

Lo stesso articolo (1° comma) precisa che restano fermi i criteri e le procedure delle leggi vigenti, ossia i sistemi ed i procedimenti amministrativi di valutazione delle attività ed enti da sovvenzionare. Per quanto concerne gli stanziamenti, questi confluiscono nel Fondo Unico (art.1 ed art.15 della legge).

Sempre l'art.13, al 2° comma, ha voluto limitare la facoltà discrezionale del Ministro nel determinare i nuovi stanziamenti all'interno delle quote predeterminate (dagli Enti lirici, alla Musica, alla Prosa, al Cinema, allo Spettacolo viaggiante e circense), riservando espressamente delle aliquote di stanziamento a determinate finalità anche

innovative rispetto alla vigente legislazione.

Per il resto il Ministro, sentiti gli organi consultivi, è delegato dalla legge a rideterminare gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti, delle quali è però obbligato a rispettare i criteri di valutazione (come ad esempio per la determinazione dei contributi agli Enti lirici ora previsti) ed i procedimenti amministrativi.

Infine il legislatore ha ulteriormente delegato il Ministro (sentiti gli organi consultivi) a determinare gli importi dei cosiddetti interventi integrativi secondo le "esigenze" dei singoli settori (art.13 ed art.1).

Quindi il Ministro può utilizzare un fondo-riserva per aumentare le contribuzioni ad Enti ed attività di tutti i settori dello Spettacolo.

L'entrata in vigore della legge 163 dell'85, istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, ha dato una immagine completamente nuova al bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nei suoi quattro principali settori di attività, Cinema, Prosa, Musica, Spettacolo viaggiante e circense.

Fino al 1984, e per la prima parte del 1985, la spesa dello spettacolo era frantumata in numerosi capitoli di bilancio in conseguenza della successione di varie leggi straordinarie che si sono andate sedimentando in questi ultimi 15 anni, quasi a ridosso delle grandi leggi di riforma dal 1965 al 1970.

A decorrere dal 1985 lo stato di previsione dello Spettacolo si presenta in forma chiara ed immediata con i seguenti stanziamenti predeterminati:

F.U.S.

(Fondo Unico per lo Spettacolo) = L.716.805.072.000.=

Agevolazioni fiscali = L. 13.000.000.000.=

F.U.S. al netto delle
agevolazioni fiscali = L.703.805.072.000.=

Tale fondo è stato suddiviso come segue:

-Enti lirici

= L.295.276.130.000 - L.226.089.000.000 nel 1984 (+ 30,6 %) (+ contributo integrativo di 13.000.000.000; tot. 1986= 308.276.130.000; (+ 36,4%)

-Attività musicali

= L.91.494.659.360 - L.60.650.000.000 nel 1984 (+50,9%)

-Prosa

= L.105.570.760.800 - L.71.250.000.000 nel 1984 (+48,2%)

-Cinema

= L.175.951.250.500 - L.41.000.000.000 nel 1984 (+329,1%)

-Spettacolo viaggiante e circense = L.10.557.000.000, dei quali L.4.223.000.000 allo spettacolo viaggiante e L.6.334.000.000 per i circhi; nel 1984 L.1.666.000.000 per lo spettacolo viaggiante (+153,5%), li-

re 2.333.000.000 per i
circhi (+ 170%);

- Fondo per l'Osservatorio dello Spettacolo, per il funzionamento del Consiglio Nazionale dello Spettacolo e per interventi integrativi nei vari settori dello Spettacolo = L.24.633.000.000 dei quali, come vedremo, 15 miliardi utilizzati per un intervento integrativo a favore dei 13 Enti lirici.

In totale L.699.175 miliardi nel 1985; L.402.988.000.000 nel 1984 (+ 72%).

Restano inoltre fermi nello stato di previsione taluni stanziamenti per il loro carattere straordinario (quota ammortamento mutui Enti lirici, cap.2565) o perchè estranei alle attività sovvenzionate con il Fondo Unico per lo Spettacolo (Biennale di Venezia, cap.2567; convenzione con le Ferrovie dello Stato, capitolo 2575).

Per il 1986, il Fondo Unico per lo Spettacolo ammonterà a L.803.806.000.000 al netto dell'onere per le agevolazioni fiscali quantificate, come per il 1985, in lire 13.000.000.000. Il Fondo ha già una proiezione per il 1987, quando aumenterà di 50.000.000.000.

3) "RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO ALL'INTERNO DEI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA'".

a) Enti lirici e sinfonici ed istituzioni concertistiche assimilate:

La quota del F.U.S (Fondo Unico per lo Spettacolo) assegnata ai 13 Enti lirici per l'anno 1985 è stata, complessivamente, di L.308.276.120.005 in quanto, in aggiunta alla dotazione di L.295.276.121.036 prevista in via ordinaria dall'art.13 della legge, è stata assegnata anche una quota di L. 13 miliardi del fondo a disposizione del Ministro per interventi integrativi a favore delle varie attività dello Spettacolo, oltrechè per il funzionamento del Consiglio Nazionale dello Spettacolo e dell'Osservatorio dello Spettacolo: tale quota aggiuntiva è stata finalizzata a fronteggiare insopprimibili esigenze di bilancio.

La legge 163/85 ai fini del riparto dello stanziamento fra gli Enti lirici ha rinviato a quanto previsto all'art.22 della legge 14 agosto 1967 n.800, che fissa dei criteri di valutazione complessi e di problematica applicazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in attesa di poter procedere ad una definitiva ripartizione del fondo (adempimento in un primo momento tecnicamente impossibile in quanto molti degli Enti non avevano ancora provveduto a trasmettere la necessaria documentazione) ma tenuto conto di dover sopperire alle pressanti

esigenze di cassa degli Enti medesimi, su parere favorevole della Commissione Centrale per la Musica espresso in data 19 giugno 1985, si è assegnata una prima quota del fondo pari a L.220.000 milioni (equivalente al complessivo dei contributi assegnato nel 1984 e ripartito secondo le medesime percentuali adottate nel medesimo esercizio 1984).

Successivamente, constatata sia la necessità di intervenire ulteriormente a favore degli Enti lirico-sinfonici al fine di evitare l'ulteriore ricorso da parte degli stessi al credito bancario, sia la perdurante impossibilità di predisporre un definitivo piano di riparto, si è provveduto, su parere favorevole della Commissione Centrale per la Musica (acquisito in data 1° agosto 1985) ad assegnare agli Enti lirici un dodicesimo del fondo a disposizione per il 1985 (a quel momento quantificabile in L.285.000 milioni) a titolo di acconto sul residuo ancora disponibile, per complessive lire 23.750.000.000.

Nel settembre 1985 - avendo finalmente gli Enti completato l'invio della documentazione richiesta dalla legge ai fini del riparto definitivo dello stanziamento ed acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti - si è proceduto ad elaborare la proposta di ripartizione del fondo residuo di L.75.276.120.000 (comprensivo dell'acconto di L.23.750.000.000, erogato con D.M. 2 agosto 1985), secondo criteri indicati dalla legge, e cioè qualità e quantità della produzione artistica

realizzata nel triennio 1982-1984; frequenza media del pubblico pagante nel medesimo triennio, tenendo conto, per quanto riguarda la quantità e la qualità della produzione artistica, della produzione lirica e di balletto, nonché della produzione concertistica realizzata da ciascun ente.

La valutazione quantitativa è stata effettuata sulla base del numero complessivo delle recite liriche dei balletti e dei concerti sinfonici e da camera (esclusi i recitals).

La valutazione qualitativa della produzione nel triennio è stata operata riconoscendo agli Enti lirici di Milano e di Roma, in considerazione della particolare posizione agli stessi assegnata dalla legge n.800 (articoli 6 e 7), una "rivalutazione" pari a 3,25, mentre agli altri Enti è stata attribuita una rivalutazione pari a 2,50.

In merito alla frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio-intesa come rapporto tra il numero degli spettacoli e la capienza del teatro - ci si è riferiti, come in passato, al dato del Teatro principale. Tale dato, d'altra parte, appare maggiormente indicativo riguardo la sede in cui viene svolta la maggior parte della produzione e la più qualificata.

Per la valutazione della capienza ai fini della frequenza, è stato preso per base il dato ufficiale di - chiarato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza,

detraendo da esso soltanto i posti indisponibili per effetto di particolari esigenze connesse alla sistemazione della sala e del palcoscenico.

Il numero complessivo degli spettatori paganti nel triennio è stato diviso, ente per ente, per il numero complessivo delle manifestazioni effettuate nello stesso triennio, ottenendone, come quoziente, la media del pubblico pagante per ciascuna manifestazione. Sempre ente per ente è stato poi effettuato il rapporto tra la frequenza media del pubblico pagante e la capienza effettiva del teatro.

Per quanto concerne i programmi di attività 1985, essi sono stati valutati sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'intero settore, assumendo criteri equitativi e di riequilibrio, in rapporto alle complessive esigenze di attività degli Enti comprese le attività straordinarie di cui all'art.1, comma 3°, della legge n.182/83 e quelle previste dall'art. 24 della ripetuta legge n.800/67 e tenuto conto altresì delle esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli Enti e delle Istituzioni.

Per quanto riguarda l'interesse dimostrato dalle Istituzioni e dagli Enti locali, di cui al più volte citato art.22, 3° comma, lett. e), non è stato possibile tener conto comparativamente di tale elemento per la incompletezza della documentazione fornita.

Non è stato valutato, inoltre, l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale ex lett.d), art.22, legge 300, in quanto detto onere rientra negli interventi regionali.

può Considerato inoltre ~~che lo~~ stanziamento ordinario residuo di L. 75.276.120.000 è apparso insufficiente per sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti Lirico - sinfonici per l'esercizio finanziario 1985 e tenuto conto anche della raccomandazione rivolta dalla VII Commissione del Senato nella seduta dell'8.6.1984, in sede di approvazione della legge n.312/84, è stata assunta la determinazione di integrare, in via eccezionale, tale stanziamento di un importo pari a L. 13 miliardi.

Complessivamente, pertanto, a ciascuno degli Enti Lirico - sinfonici per il 1985 è risultato assegnato il seguente contributo (comprensivo degli acconti ed assegnazioni indicati all'inizio della presente relazione):

	<u>Nel 1985</u>	<u>Nel 1984</u>
E.A. Teatro Comunale - Bologna	20.396.791.385	15.658.169.485
E.A. Teatro Comunale - Firenze	30.415.691.385	22.547.835.960
E.A. Teatro Comunale - Genova	16.723.591.385	11.195.161.580
E.A. Teatro alla Scala - Milano	47.951.091.385	37.249.000.000
E.A. Teatro S. Carlo - Napoli	24.545.663.385	18.067.411.580
E.A. Teatro Massimo - Palermo	28.543.591.385	22.517.930.995
E.A. Teatro dell'Opera - Roma	32.958.991.385	24.895.408.890
E.A. Teatro Com. G. Verdi - Trieste	18.333.251.385	12.451.593.735
E.A. Teatro Regio - Torino	20.171.091.385	15.730.506.900

	<u>NEL 1985</u>	<u>Nel 1984</u>
E.A. Teatro La Fenice - Venezia	25.348.591.385	18.821.285.700
E.A. Arena - Verona	18.058.591.385	10.970.200.000
Accademia Nazionale S. Cecilia - Gestione Autonoma dei Concerti	16.478.591.385	10.715.340.710
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "P.L. da Palestri na" - Cagliari	8.350.591.385	5.271.000.500
	<u>368.276.120.005</u>	<u>226.089.225.910</u>

b) - "Attività Musicali"

Alle attività musicali di cui al titolo III della legge n. 800/67 è destinata una quota pari al 13% del F.U.S..

Per l'anno 1985 tale quota è ammontata complessivamente a L.91.494.659.360. Essa è stata ripartita nell'ambito dei vari settori di attività, parte per una espressa riserva legislativa, parte con Decreto del Ministro.

La legge ha espressamente riservato:

- L.3.659.786.375 (pari al 4% dello stanziamento) per il so-
stegno delle attività musicali all'estero;
- L.2.744.839.781 (pari al 3% dello stanziamento) per contri-
buti sugli interessi connessi con le anticipazioni concesse
sui contributi dello Stato dalla Sezione Autonoma per il Cre-
dito Teatrale (S.A.C.T.) della Banca Nazionale del Lavoro. E'

questo un intervento di significativo rilievo in quanto è volto ad attenuare fino al 50% del loro ammontare il carico degli interessi passivi sulle anticipazioni bancarie agli operatori musicali.

L'agevolazione era stata introdotta dalla legge 10 maggio 1983 n. 182 anche se limitatamente agli Enti di promozione culturale nonché alle Associazioni operanti nel Mezzogiorno e con uno stanziamento ridotto di L. 150 milioni.

La legge 13 luglio 1984 n. 311 aveva provveduto ad estendere il beneficio a tutte le iniziative musicali, con esclusione degli Enti lirici, ed ad aumentare lo stanziamento di L. 1 miliardo.

Il fondo è ora adeguato al fabbisogno del settore con una riduzione del tasso di sconto a circa l'8%:

- L. 9.149.465.936 per concorrere ad alimentare annualmente un fondo istituito presso la S.A.C.T. della B.N.L. per interventi creditizi per l'adeguamento strutturale ed il rinnovo degli arredi delle sale musicali e teatrali.

Le modalità di utilizzazione e gestione del fondo sono state fissate con D.M. del 4 dicembre 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/12/85.

Il Decreto prevede la concessione di contributi in conto capitale con il vincolo di destinazione delle sale per almeno un quinquennio pena il recupero del contributo stesso maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di sconto;

- la residua somma di L. 75.940.567.268 è stata ripartita con due

successivi Decreti del Ministro fra i seguenti settori di attività:

- L.3.329.567.268 per le finalità di cui all'art.40 della legge 14 agosto 1967 n.800 e successive modificazioni. Nell'ambito delle predette finalità la somma è stata a sua volta ripartita:

quanto a L.1.500 milioni per il sostegno degli Enti di promozione culturale di cui al V comma dell'art.1 della legge 14 novembre 1979 n.589.

L'entità dello stanziamento è stata rapportata ad una precisa sollecitazione del Parlamento che aveva impegnato il Governo a sostenere in misura cospicua le attività di promozione e circolazione della cultura musicale. In realtà gli Enti sovvenzionati sono stati il CIDIM, l'ISMEZ e l'Accademia Nazionale di S.Cecilia, come per il 1984, quando furono assegnati complessivamente 392 milioni. Per il 1985 la somma di L.1.500 milioni è stata impiegata solo parzialmente (L.620 milioni) ed il residuo andrà ad aumentare la dotazione del fondo per il 1986;

quanto a L.1.900.000.000 per il sostegno dei complessi bandistici. La somma è stata impiegata quasi interamente (L.1.657.900.000) sovvenendo 932 complessi bandistici. Nel 1984, pur in presenza di uno stanziamento più limitato (L.1.500.000.000), vennero accolte 1.152 istanze di sovvenzione, con una eccessiva polverizzazione degli interventi;

quanto a L.529.567.268 per il sostegno di iniziative intese alla diffusione della musica, quale l'editoria, la concertistica, le facilitazioni tariffarie per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato (accolte 29 iniziative per L.450 milioni a fronte delle 21 del 1984 per L.229 milioni);

- L.18.227.000.00 per le istituzioni concertistico-orche-strali riconosciute ai sensi dell'art.28 della legge n.800/67, in quanto in possesso di complessi stabili, semistabili con attività annuale non inferiore a 5 mesi.

Le istituzioni concertistico-orche-strali attualmente riconosciute sono undici, geograficamente così ripartite: due in Lombardia ("Pomeriggi Musicali" e "Angelicum", operanti nella città di Milano), una in Trentino - Alto Adige, una in Veneto, una in Liguria, una in Emilia Romagna, una in Toscana, una in Abruzzo, due in Puglia (le Istituzioni Orche-strali di Bari e Lecce) e una in Sicilia.

Nel 1984 il fondo riservato alle predette Istituzioni è stato pari a L.14.280.199.096; nel 1985 il fondo stesso è stato portato a L.18.227.000.000, con un incremento di L.3.946.800.904 rispetto all'esercizio precedente (+27,64%).

Il sovvenzionamento di queste importanti istituzioni, cui la legge demanda anche compiti di coordinamento nell'ambito provinciale, si basa su criteri in larga misura automatici e che tengono conto dell'attività effettuata nel

l'anno precedente (anche in rapporto al numero delle giornate lavorative effettuate nello stesso esercizio) l'esercizio di competenza, dell'importanza culturale dell'attività, nonché del numero di autori italiani contemporanei inclusi in programma e del numero complessivo delle opere di detti autori.

Nel 1985 è stato riscontrato, fra l'altro, un generale aumento seppure di diversa entità della produzione effettuata da tutte le undici Istituzioni concertistico-orchestrali (indicativamente basti segnalare i 178 concerti effettuati dall'Istituzione Orchestra Sinfonica Abruzzese nel 1985 157 concerti nel 1984). A ciascuna delle Istituzioni concertistico-orchestrali è stata quindi assegnata la seguente sovvenzione:

Amministrazione Provinciale di Bari	1.468.017.656
Orchestra Sinfonica "Haydn" di Bolzano e Trento	2.100.000.000
Fondazione Orchestra Regionale Toscana di Firenze	1.391.500.699
Istituzione Sinfonica Abruzzese - L'Aquila	1.652.207.928
Amministrazione Provinciale di Lecce	1.528.811.797
Associazione Laicale Religiosa "Angelicum" di Milano	1.213.158.932
Ente "I Pomeriggi Musicali" di Milano	1.768.395.954

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto-Padova	1.240.768.453
Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana - Palermo	1.800.000.000
Orchestra Sinfonica dell'Emilia e Romagna "A.Toscanini" Parma	2.242.976.804
Orchestra Sinfonica - Comune di Sanremo - S.Remo	1.821.161.777

- L.17.934.000.000 per i teatri di tradizione riconosciuti ai sensi dell'art.28 della legge n.800/67 sulla base di criteri che tengono conto delle locali tradizioni artistico-culturali.

Attualmente i teatri riconosciuti di tradizione sono 24, ma sono pendenti 20 istanze di riconoscimento. Il sovvenzionamento delle stagioni liriche organizzate dai teatri di tradizione è basato sul criterio di una quota fissa a recita L. 55 milioni che viene annualmente aggiornata con Decreto del Ministro sentita la Commissione Centrale per la Musica.

Lo stanziamento è stato quasi completamente utilizzato (L.17.879.000.000) salvo un ridotto residuo per rinunce a recite liriche sopravvenute a fine esercizio.

La maggioranza dei teatri è situata nel nord (n.13) con un volume di sovvenzioni statali per L.9.343 milioni. Al centro (n.4), al Sud (n.3) e nelle isole (n.2) sono devolu-

Le sovvenzioni pari, rispettivamente: a L.2.729.500.000, a L.2.946.500.000, a lire 2.860.000.000.

- L.6.600.000.000 per la effettuazione di stagioni liriche da parte di Enti con personalità giuridica pubblica o privata, dagli Enti locali agli Enti privati senza scopo di lucro. I predetti Enti possono affidare la organizzazione della stagione lirica a impresari che siano inclusi in uno speciale albo professionale tenuto dal Ministero Turismo e Spettacolo.

Nel 1985 sono state sovvenzionate complessivamente 105 stagioni liriche per complessive L.6.381.340.000, delle quali la maggioranza si è svolta nel Centro Sud (77 stagioni) a fronte delle 23 nel Nord e delle 5 nelle isole.

Nel 1984 le stagioni sovvenzionate furono 128 con un impegno di spesa di L.6.182.010.000.

Anche in questo settore la sovvenzione statale è rappresentata da una quota a recita, differenziata secondo le qualità artistiche e organizzative della manifestazione.

- L.10 miliardi per i festival nazionali ed internazionali e le rassegne.

Lo stanziamento è stato utilizzato per lire 9.965.500.000 (lire 7.240.000.000 nel 1984), accogliendo 157 istanze di sovvenzione (127 nell'84).

La maggior parte dei festival sovvenzionati si è svolta nel Centro Nord (L.8.127.500.000 per 128 manifesta

zioni, pari all'82%), mentre al Sud si sono svolte solo 28 manifestazioni sovvenzionate complessivamente per lire 1.838.000.000.

La Regione più ricca di iniziative del genere è il Lazio (n.41 festival e rassegne, delle quali solo a Roma n. 28).

- L.11.900.000.000 per le attività concertistiche. Lo stanziamento è stato utilizzato per L.11.073.500.000 (lire 9.425.025.000 nel 1984), accogliendo n. 310 istanze di sovvenzione (299 nel 1984).

In rapporto quindi ad un modesto aumento delle iniziative (+ 3,6%) c'è stato un forte incremento dell'intervento finanziario statale (+26%).

Sotto il profilo della distribuzione geografica delle iniziative sovvenzionate la maggiore concentrazione è nel Lazio (61 iniziative delle quali solo a Roma 54); si registra un divario fra Centro Nord (61% per L.7.284.000.000) e Sud (39% per L.4.589.500.000). Va inoltre osservato che delle maggiori associazioni concertistiche, tre operano nel Sud e 6 nel Centro Nord.

- L.4.650.000.000 per le attività di balletto.

Lo stanziamento è stato utilizzato per Lire 4.638.000.000 (L.2.993.920.000 nel 1984) con un incremento notevolissimo in rapporto al 1984 (+50%).

Le istanze di sovvenzione accolte sono state 61 (53 nel 1984). Per quanto concerne la ripartizione geografi

ca c'è da rilevare che trattandosi prevalentemente di compagnie di giro è difficile trarre dati statistici sicuri.

V'è comunque una prevalenza di spettacoli nel Centro Nord ed in particolare a Roma.

- L.2.700 milioni per corsi, concorsi e attività sperimentali.

Lo stanziamento è stato utilizzato per Lire 1.413.500.000 per sovvenzionare n.55 concorsi (n.44 nel 1984 per L.1.006.500.000) e per L.979.000.000 per sovvenzionare n. 44 corsi e iniziative sperimentali (n.37 nel 1984 per L.931.500.000).

c) "Attività teatrali di prosa"

Al teatro di prosa è destinato il 15% del F.U.S. pari, complessivamente, a L.105.570.760.800 con un incremento del 48% sullo stanziamento '84 di L.71.250 milioni.

Sul predetto stanziamento la legge riserva i seguenti importi:

- L.3.167.122.825 (pari al 3% della quota prosa) per la concessione di contributi sugli interessi connessi con le anticipazioni bancarie operate dalla S.A.C.T. della B.N.L. sui contributi statali al settore teatrale.

Lo stanziamento confluisce, insieme a quello previsto (lire 2.744.839.781) anche sulla quota riservata alle

attività musicali, nell'apposito fondo costituito presso la S.A.C.T. con la legge 10 maggio 1983 n.182, che per il 1985 ammonta quindi a L. 5.911.962.606.

La legge tuttavia prevede che lo stanziamento venga utilizzato al 50% per la prosa ed al 50% per la musica, con una sia pur modesta penalizzazione per le attività di prosa la cui quota di conferimento è in realtà maggiore.

Il contributo è pari al 50% del tasso di sconto praticato dalla S.A.C.T. e rappresenta un sollievo notevole per gli operatori teatrali che usufruiscono in larga misura del credito bancario per avviare le stagioni teatrali.

- L.10557.076.080 per concorrere ad alimentare il fondo istituito presso la S.A.C.C. della B.N.L. per interventi creditizi per l'adeguamento strutturale ed il rinnovo degli arredi e delle sale musicali e teatrali. Le modalità di gestione del fondo che ammonta per l'85, complessivamente fra prosa e musica, a L. 19.706.542.016 sono disciplinate dal D.M. 4/12/85 pubblicato sulla G.U. n.293 del 13/12/85.

- Il residuo stanziamento di L.91.846.561.895 è destinato agli enti ed imprese teatrali, ed è stato così ripartito con decreto del Ministro:

	<u>1984/85</u>	<u>1983/84</u>
ENTI (escluso ETI)	1.695	1.555
ORGANISMI STABILI GESTIONE PUBBLICA	17.330	13.420
ORGANISMI STABILI INIZIATIVA PRIVATA	10.950	7.955
COMPAGNIE A GESTIONE COOPERATIVISTICA	7.275	5.823
COMPAGNIE GESTIONE PRIVATA-FORFETTARI	5.250	3.085
COMPAGNIE GESTIONE PRIVATA - AVVIO	3.413	2.685
COMPAGNIE GESTIONE PRIVATA-ORDINARIE PROV.	250	240
COMMEDIA MUSICALE-SCENEG.-CABARET	389	365
COMPLESSI SPERIMENTAZIONE TEATRALE	5.119	3.608
COMPLESSI TEATRO PER RAGAZZI	4.543	3.087
FORMAZIONI NEO-PROFESSIONISTICHE	3.168	3.219
ORGANISMI DI PRODUZIONE E PROMOZIONE TEATR.	3.930	
ORGANISMI DI PROMOZIONE	825	
ASSOCIAZIONI AMATORIALI	95	2.808
SCUOLE DI TEATRO	327	
CIRCUITI TERRITORIALI	4.880	2.085
ESERCIZIO TEATRALE	2.347	1.752
TEATRO UNIVERSITARIO	107	169
RASSEGNE E FESTIVAL	1.665	1.779
NOVITA' ITALIANE		230
COMPAGNIE ESTIVE		114
CONTRIBUTI A PERCENTUALE COMPLESSI PRIVATI	1.500	1.539
ATTIVITA' ALL'ESTERO	2.000	1.500
ENTE TEATRALE ITALIANO	8.650	7.650(+2 mi- liardi di contributo stra.per il risana- mento dei teatri di proprietà)
	<u>88.035</u>	<u>66.370</u>

- La residua somma di L.3.811.561.895 è stata utilizzata per l'avvio della gestione teatrale 85/86 con la concessione di contributi a teatri stabili e circuiti teatrali.

Sotto il profilo della ripartizione geografica degli interventi finanziari sono state rilevate le seguenti incidenze riferite agli organismi stabili a gestione pubblica e privata, agli organismi di promozione e produzione (che hanno una caratteristica spiccata di stabilità) ed alle imprese.

<u>Organismi stabili a gestione pubblica:</u>	<u>1983/84</u>	<u>1984/85</u>
Nord	9.455	11.450
Centro	2.680	3.630
Sud e isole	1.285	2.250

L'incidenza percentuale per il 1983/84 è del 70% per il nord, del 20% per il centro e del 10% per il sud, mentre per il 1984/85 è rispettivamente del 66%, 21% e 13%.

<u>Organismi stabili a gestione privata:</u>	<u>1983/84</u>	<u>1984/85</u>
Nord	4.695	6.880
Centro	2.780	4.070
Sud e isole	480	-

I rapporti percentuali per il 1984 sono del 59% per il nord, del 35% per il centro e del 6% per il sud, mentre per il 1984/85 sono rispettivamente del 63% per il nord e del 37% per il centro.

<u>Organismi di produzione e promozione:</u>	<u>1983/84</u>	<u>1984/85</u>
Nord	985	1.560
Centro	735	2.130
Sud e isole	-	240

Le percentuali sono le seguenti: per il 1983/84 57% al nord, 43% al centro, per il 1984/85 40% al nord, 54% al centro e 6% al sud.

<u>Rassegne:</u>	<u>1983/84</u>	<u>1984/85</u>
Nord	650	963
Centro	883	1.378
Sud e isole	276	24

Rapporti percentuali 1983/84: 36% al nord, 49% al centro e 15% al sud; 1984/85: 36% al nord, 52% al centro e 12% al sud.

d) "Attività cinematografiche"

Alle attività cinematografiche è destinato il 25% del FUS per un importo complessivo di L.175.951.250.500,01 - tre naturalmente a quota parte dello stanziamento di L.13 mi-

liardi per le agevolazioni fiscali che si presume verrà prevalentemente impiegato in questo settore.

Nell'ambito del predetto stanziamento la legge n.163 ha disposto all'art.13 le seguenti riserve:

I) 30% in aumento dell'attuale dotazione del fondo di sostegno per le sale cinematografiche (legge 23 luglio 1980 n.378) = L.52.785.375.000.

Sulla predetta somma e fino al 50% della stessa (L.26.392 milioni) , possono essere concessi mutui settennali al tasso del 3% e per non più di 1.500 milioni per ogni operazione - per le finalità del fondo di sostegno.

E' questo un intervento di particolare rilievo che si prevede verrà prevalentemente utilizzato per lavori di ristrutturazione di ampia portata con particolare riferimento alle multisale. E' stato a tal fine emanato un decreto ministeriale (D.M. 30 Ottobre 1985) che disciplina le modalità di utilizzo dello stanziamento e fissa un vincolo convenzionale di destinazione per l'intero periodo di durata del finanziamento.

Il fondo, che era praticamente esaurito, a seguito del predetto rifinanziamento è stato utilizzato accogliendo complessivamente n.928 istanze di esercenti cinematografici e presenta tuttora una disponibilità di L. 21.312.169.000 che verrà impiegata per l'esame di oltre un migliaio di istanze tuttora pendenti.

Per quanto concerne la quota riservata ai mutui settennali, data la recente emanazione del D.M. che fissa le procedure e le modalità di utilizzo dello stanziamento, le numerose istanze che stanno pervenendo all'Amministrazione saranno esaminate ai primi del 1986.

Nel corso del 1985 sono state inoltre, esaminate ed accolte 327 istanze presentate sul Fondo di 42 miliardi destinato alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento per l'adeguamento delle sale cinematografiche alla normativa vigente in materia di sicurezza (40% del rifinanziamento del fondo di "sostegno" di cui alla legge 13 luglio 1984 n.313).

II) 30% in aumento del Fondo di intervento per la produzione, distribuzione, esportazione ed industrie tecniche (legge 14 agosto 1971 n.813) pari a L.52.785.375.000. (da ripartirsi in quote fra i predetti settori di attività).

Lo stanziamento, che è alimentato anche dai rientri dei prestiti concessi, ha le seguenti destinazioni:

- operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche (70% dell'85% del fondo di "intervento" pari a lire 31.407.000.000 cui si aggiungono rientri di prestiti per circa 10 miliardi); sono state accolte 180 istanze di mutuo per un totale di L.38.774 milioni con una disponibilità residua di lire

1.060.000.000;

- Fondo destinato al "consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche" (30% dell'85% del Fondo di "intervento") pari a L.13.920.000.000 (il Fondo era praticamente esaurito).

Sono state accolte complessivamente 23 istanze di mutuo per un totale di L.10.850.000.000 con una residua disponibilità di lire 3.070.000.000.

- Fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per le sale cinematografiche ex art. 2, III comma legge 819/71 (15% del fondo di "intervento") pari a lire 7.917.000 cui si aggiungono residui di stanziamento di esercizi precedenti. Complessivamente su una disponibilità di lire 8.187.000.000 sono state accolte 10¹ istanze di mutuo per lire 703.813.000 con una vasta disponibilità residua di lire 7.483.187.000.

La residua quota di L.70.380.500.000 è stata ripartita con Decreto del Ministro dell'11 luglio 1985 secondo le finalità previste dalle leggi vigenti, ma elevando nella maggior parte dei casi gli stanziamenti esistenti al fine di adeguarli alle accresciute esigenze del settore:

I) i premi di qualità ai film di lungometraggio nazionali previsti all'art. 9 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 sono elevati a lire 200 milioni ciascuno per uno stanziamento annuo complessivo di L.4 miliardi (800 milioni nel 1984).

La vigente legge sul cinema (N.1213/65) ha infatti fissato in L.40 milioni l'importo unitario dei venti premi

di qualità assegnati annualmente ai film di lungometraggio italiani più meritevoli. Il premio è ripartito fra il produttore (71%) e gli autori (29%). Tale importo non era stato mai rivalutato da venti anni e non aveva più alcun effetto incentivante per la sproporzione con i costi di produzione che hanno subito una lievitazione di almeno il 500/100, dal 1965, anno di emanazione della legge.

II) I premi di qualità ai film di cortometraggio nazionali previsti all'art. 11 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 sono elevati come segue:

due premi da L. 30 milioni; (al trimestre)
otto premi da L. 21 milioni; (" ")
venti premi da L. 16.500.000; (" ")
per uno stanziamento complessivo annuo di L. 2.232.000.000
(744 milioni nel 1984).

Il premio di qualità ai cortometraggi viene quindi aumentato nella misura di tre volte. L'importo fissato dalla legge n. 1213/65 (30 premi al trimestre: 2 da 10 milioni, 8 da 7 milioni e 20 da 5 milioni e 500 mila lire) non copre ormai neanche il 20% dei costi di produzione. A parte l'evidente crisi del cortometraggio, anche sotto il profilo qualitativo, va tuttavia considerato che il potenziamento del premio potrà riqualificare la produzione con vantaggi anche per quanto concerne la sua diffusione e la sua finalizzazione educativa, scientifica ed informativa in generale.

III) Lo stanziamento complessivo istituito dal I comma dell'art. 27 della legge 1213/65 per la corresponsione di contributi sugli interessi su mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale è elevato a L. 5 miliardi.

Il fondo è gestito dalla SACC-B.N.L., per la concessione di contributi sugli interessi dovuti per:

- Contratti di mutuo concessi per la produzione di films nazionali. Il contributo è corrisposto per una durata di due anni.
- Contratti di mutuo per l'ammodernamento di sale cinematografiche o per la costruzione di sale in Comuni completamente sprovvisti.

Il contributo è corrisposto per una durata di 2 anni.

Il fondo presentava inizialmente una disponibilità annua di 700 milioni, di cui non oltre il 15% (105 milioni) per le sale cinematografiche.

Con la legge 313 del 13 luglio 1984 il fondo è stato aumentato limitatamente al 1984 di L. 2 miliardi con riferimento solo alla produzione cinematografica. A tale fine, quindi, per il 1984 il fondo è stato di L. 2.595.000.000.

L'aliquota del contributo è stata aumentata, invece, in via permanente alla percentuale del 6% annuo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge (28 luglio 1984) sia per quanto concerne la produzione che l'esercizio.

Negli anni passati non era stato mai possibile concedere il contributo nell'aliquota massima fissata dalla legge non essendo lo stanziamento sufficiente. Le aliquote di contributo venivano ridotte in misura differenziata secondo le caratteristiche del film, ed in proporzione alla effettiva disponibilità.

Ad esempio per il 1983 l'aliquota massima è stata del 42%. Per il 1984, data l'aumentata disponibilità (da 700 milioni a 2 miliardi e 700 milioni), che è stata in parte bilanciata dall'aumento dell'aliquota concedibile (da 3% ai 6%), il contributo è stato concesso nei limiti del 70%.

Considerato il notevole aumento per il 1985 degli investimenti produttivi e quindi un maggior ricorso al credito bancario con i connessi onerosi interessi passivi, lo stanziamento è stato quindi elevato a $\text{L.}5.000.000.000$ che verranno tuttavia assegnati alla fine del primo trimestre del 1986, termine ultimo per la presentazione dei contratti di mutuo stipulati nel corso del 1985.

IV) Il fondo particolare per la concessione di mutui a film realizzati in formula cooperativistica è stato aumentato di L.8 miliardi.

Il fondo è stato inizialmente alimentato da versamenti annuali da parte dello Stato per un totale di L.300 milioni per il 1965; L.250 milioni per il 1966 - 67; L.300 milioni dal 1970 al 1975 per un importo globale di L.2.300 milioni.

La legge 20.1.78 n. 25 e le successive leggi 23/7/80 n.379, 17/2/82 n.43, 10/5/83 n.182, 1/7/84 n.31 hanno in cre men ta to il fo ndo per al tri 14 miliardi portando la do ta zio ne co m pl ess si va alla co n s i st en za di lire 16.300.000.000.

Tuttavia il fondo, nel mentre si è ulteriormente : alimentato di L.1.160.802.180 per utili ed interessi di ce st io ne, ha subito un decremento di L.1.966.232.150 per mu tui non recuperati ed imputati a perdita.

In conclusione la dotazione finale del 1984 è di L.15.494.560.030. La predetta somma è però, agli inizi del 1985, praticamente indisponibile in quanto congelata per mu tui in co rs o e quasi tutti già sca du ti e quindi in "so ffe ren za ".

Il fondo destinato dalla legge alle cooperazioni cinematografiche (cooperative o iniziative associative) è stato utilizzato per finanziamenti a film ispirati a parti colari finalità artistiche e culturali ed ha consentito, dal la sua istituzione, la realizzazione di n.140 film, non mol ti dei quali hanno però trovato una reale collocazione sul mercato.

I finanziamenti, la cui durata non è indicata dal la legge, fruiscono di un tasso di interesse particolarmente vantaggioso (3% annuo).

In Italia la formula cooperativistica, o comunque di associazione ai costi di produzione di quanti concorrono alla realizzazione del film, ha tuttavia consentito la na

scita di numerosi ed importanti autori italiani quali, ad e sempio, Bellocchio, Bertolucci, Moretti, Verdone, Giordana, Piscicelli, Del Monte.

Considerato lo stanziamento complessivo del fondo L. (16.300.000.000) lo Stato ha investito mediamente, nella produzione di questi film, L.116 milioni a fronte di un incasso medio di L.120 milioni (totale incasso di 140 film = lire 16.834.619.466).

Con l'aumento di 8 miliardi, disposto con D.M. del 16 luglio 85, il Comitato interministeriale per il credito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il cui parere è vincolante, in questo tipo di intervento creditizio, per la SACC - B.N.L., ha potuto quindi prendere in esame le circa 250 istanze pervenute, parte delle quali volte ad ottenere un integrazione a finanziamenti già concessi, e parte per finanziamenti nuovi. E' stata peraltro attuata una strategia complessiva che ha tenuto conto sia delle opportunità di sostenere i film già in corso di lavorazione o finiti che abbisognavano, tuttavia, di un ulteriore intervento per il loro completamento e per la loro immissione nel circuito cinematografico, sia della esigenza di non allargare il ventaglio dei nuovi progetti, operando una severa selezione onde contenere il numero di film nuovi in rapporto alle attuali possibilità di distribuzione sul mercato cinematografico. Sono infatti state accolte 101 istanze delle quali solo 30 per nuovi film, impiegando praticamente l'internuovo stanziamento (lire 7.855.000.000).

V) Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213 è stato complessivamente elevato a L.15.193.400.000 con un aumento di L.7.843.400.000 in rapporto agli stanziamenti previsti originariamente nel bilancio 1985 e con un aumento nel 1985 di lire 6.343.400.000 sullo stanziamento del 1984, quando in via straordinaria il fondo venne elevato di 1.500 milioni limitatamente all'esercizio finanziario corrente (legge 13 luglio 1984 n.311).

L'incremento dello stanziamento, disposto con D.M. dell'11/7/85, ha sopperito al fabbisogno reale per sostenere progetti pervenuti per promuovere ed incentivare l'immagine Cinema e per intervenire in misura più qualificata in favore delle sale con attività culturale, di mostre, rassegne, enti di promozione, associazioni professionali e tecniche, associazioni di cultura cinematografica, nonché in favore della produzione di film per la gioventù e della rinnovazione tecnologica delle strutture tecniche cinematografiche del Gruppo pubblico cinematografico.

Nel corso del 1985 sono state accolte, per settori, le seguenti istanze di contributo:

	1985	1984
- Enti previsti dalla legge n.9 (9 nel 1984)	L. 7.822.500.000	(4.995.000.000)
- Università	n.4 (6 " ") L. 21.500.000	(23.000.000)
- Festival, rassegne, mostre ecc.	n.55(52 " ") L. 2.363.000.000	(1.258.000.000)

		<u>1985</u>	<u>1984</u>
- Enti, istituzioni cultura li, didattiche, ecc.	n.52(61 nel 1984)	L.2.697.000.000	(2.003.000.000)
- Associazione dei circoli di cultura cinem.ca	n.9 (9 " ")	L. 900.000.000	(500.000.000)
<u>Cinema d'essai</u>	n.107(156 " ")	L. 900.000.000	(450.000.000)
	n.298(298 " ")	L.14.704.000.000	(9.219.000.000)
- Ministero dei trasporti ferrovie dello Stato		62.500.000	(64.888.755)
Ammontare complessivo degli interventi operati con un incremento rispetto al - l'ammontare degli interventi effettuati nel 1984 pari al 50% circa.			
		L.14.766.500.000	(9.283.888.755)

In particolare gli enti previsti direttamente dalla legge hanno ottenuto i seguenti contributi:

1) Centro Sperimentale Cinematografia Roma		L.4.600.000.000	(2.400.000.000)
2) Centro Sperimentale Cineteca Nazio nale Roma		L. 900.000.000	(600.000.000)
3) Ist.Luce - Archivio - Roma		L.1.200.000.000	(1.000.000.000)
4) Consiglio In.le Cinema e TV		L. 12.500.000	(12.500.000)
5) E.N.P.A.L.S. - Roma		L. 30.000.000	(32.500.000)
6) Cineteca Italiana - Milano		L. 150.000.000	(120.000.000)
7) Istituto Luce - Film ragazzi - Roma		L. 450.000.000	(570.000.000)
8) Ente Autonomo Gestione Cinema - Roma		L. 400.000.000	(170.000.000)

9) Museo Nazionale Cinema - Torino	L.80.000.000	(80.000.000)
	<u>L.7.822.500.000</u>	<u>(4.985.000.000)</u>

Nell'ambito dei suddetti stanziamenti è da sottolineare in particolare quello destinato al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla Cineteca Nazionale.

Il Centro Sperimentale, istituito con legge 24 marzo 1942 n.419, ed incluso dalla legge 10 marzo 1975 n.70 fra gli Enti pubblici del Parastato, fruiva di un contributo ordinario annuale di L.2.400 milioni (legge 182/83).

L'attività dell'Ente, la cui dotazione organica è di 92 elementi a fronte dei 59 effettivamente in servizio al 31.12.84 si articola in 4 settori fondamentali: l'attività didattica; l'attività editoriale, Biblioteca ed ufficio di documentazione, la gestione del personale ed i servizi tecnici; la Cineteca nazionale che fruiva di un separato contributo di L.500 milioni.

Nel presentare il bilancio di previsione 1985 l'Ente fece presente le sue più urgenti indilazionabili necessità che comportavano un aumento del contributo ordinario di almeno 2 miliardi di lire (più circa 300 milioni per la Cineteca nazionale).

Tali necessità si riconnettevano in parte con la ur

genza di coprire l'organico dell'Ente, peraltro esso stesso insufficiente, ed in parte per poter proseguire nell'opera di potenziamento dell'attività didattica con la ripresa dei corsi per il biennio 85-87 (sia per quanto concerne i corsi speciali per allievi del terzo mondo, i corsi per addetti alle cineteche e mediateche regionali e i corsi di formazione per allievi di scuola media superiore), attività di ricerca e sperimentazione e della attività editoriale riattivando la pubblicazione del film lexicon degli autori e delle opere, di collane di volumi e dispense, nonché potenziando e qualificando la biblioteca, la Cineteca e la partecipazione dell'Ente a Mostre e convegni.

A conclusione del biennio 83-85 sono stati diplomati 67 allievi dei vari corsi di specializzazione, che, sotto la direzione dei docenti, hanno realizzato 32 filmati cinematografici e 21 filmati televisivi.

A 50 anni dalla sua nascita il Centro Sperimentale di Cinematografia in tutte le sue componenti, dalla Cineteca nazionale alla editoria, alla didattica, alla Biblioteca, ha conservato ed anzi ha esaltato il suo ruolo-guida nell'ambito della formazione ed informazione artistica e culturale nel cinema.

Dai primi corsi, iniziati il 1 ottobre del 1935, e

da quelli che si sono succeduti, sono uscite le nuove leve di registi, artisti e critici del cinema italiano che hanno dato vita, con Antonioni, De Santis, Rossellini, Visconti, Castellani, Lattuada e altri ancora, alla esaltante stagione del neorealismo postbellico. L'auspicio unanime è che il Centro Sperimentale continui nella sua preziosa opera di formazione di nuovi autori ed artisti che insieme agli autori ed artisti già affermati, possano riportare il cinema italiano fuori dalle secche dell'attuale lunga crisi.

Il Centro Sperimentale rappresenta per l'Italia un patrimonio prezioso, che va conservato e potenziato.

VI) Il contributo a favore dell'"Istituto Luce Italnoleggio S.p.a.", istituito dal XV comma dell'art.1 della legge 10 maggio 1983 n.182, è elevato a 4 miliardi (2 miliardi nel 1984).

L'Istituto Luce, che ha incorporato per fusione l'ex Italnoleggio Cinematografico, è una società per azioni, il cui pacchetto azionario è di proprietà dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, Ente pubblico economico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il Luce svolge attività di produzione e distribuzione cinematografica, e gestisce l'Archivio storico foto-

./..

cinematografico. Ha iniziato la sua attività nel 1924 subendo alterne vicende e specializzandosi soprattutto nella produzione documentaristica.

~~Nei 1983~~ ha subito un forte rilancio sia ad opera della complessiva riattivazione istituzionale e finanziaria del gruppo pubblico cinematografico sia per effetto della legge 10 maggio 1983 n.182 che ha disposto la concessione ed erogazione di un contributo annuo di L.2 miliardi per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di qualità artistica e culturale nonchè per la produzione e diffusione di documentari a carattere didattico scientifico sperimentale, sportivo e turistico.

Il contributo è concesso sulla base di un programma annuale preventivamente approvato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Sia per il 1983 che per il 1984 i programmi presentati sono stati approvati dal Ministero, ed hanno riguardato film a lungometraggio e cortometraggi a carattere documentaristico.

In particolare sono stati realizzati film sulle recenti Olimpiadi, sulla civiltà etrusca, sulle grandi traversate atlantiche, sull'eruzione dell'Etna, nonchè una coordinata linea editoriale che spazia dall'arte e cultura, alla scienza, allo sport, al turismo, all'agricoltura, alla medicina. Per il corrente 1985 il Luce ha impostato un programma distributivo di numerosi film di qualità, il cui

capofila è il film "Ginger e Fred" di Fellini, con un investimento di oltre 5 miliardi.

Il contributo statale di L.2 miliardi non poteva ormai sopperire, per le sue dimensioni, all'ampliata progettualità dell'Ente, che è stato costretto ad integrare con risorse proprie il capitale necessario a realizzare il programma da sottoporre alle approvazioni del Ministero.

Nell'ambito dell'Istituto Luce Italnoleggio opera l'Archivio storico fotocinematografico, dove è custodita, in buona sostanza, la memoria visiva della storia contemporanea dal 1897 in poi.

Nell'Archivio sono infatti conservati filmati per circa 8.000 ore di proiezione e 3 milioni di fotografie. La gestione dell'Archivio è complessa ed abbisogna di una urgente razionalizzazione con le più moderne tecniche di computerizzazione. Tenendo conto di queste esigenze il contributo, come già riferito nell'ambito del fondo speciale per il cinema, è stato congruamente elevato.

VI - Sono rimasti invariati i seguenti stanziamenti:

- L.110 milioni per premi di qualità ai cortometraggi CEE (art.11 della legge n.1213/65);
- L.400 milioni all'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema per la distribuzione di cortometraggi (art.21 legge n.1213/65);
- L. 2 miliardi al Centro Sperimentale di Cinematografia

a titolo di contributo straordinario per la ristrutturazione immobiliare e tecnologica e per le ristampe del patrimonio filmico (XIV comma dell'art.1 della legge n.182/83);

- L.2 miliardi per l'attività cinematografica all'estero (II comma, lettera a) dell'art. 2 della legge n.182/83);
- L.25 miliardi per contributi ai produttori di film di lungometraggio ed agli autori (art.7 legge 1213/65).

Infine, una quota di L.2.445.500.000, sopravvenuta al F.U.S. dei proventi RAI successivamente alla ripartizione operata con il D.M. 11.7.1985, potrà essere ancora assegnata in aumento dei singoli settori di attività sia per quanto concerne il 1985 oppure in aumento alla dotazione per il cinema nell'anno 1986.

E' infine da ricordare che al di fuori dell'ambito F.U.S., è stato erogato alla Biennale di Venezia il contributo ordinario annuo di L.5 miliardi previsto dall'apposita legge.

e) Attività circensi e spettacolo viaggiante

La legge 30.4.1985 n.163 ha destinato una quota del 1,1,5% del Fondo Unico dello Spettacolo alle attività circensi e di spettacolo viaggiante per un totale di L.10.557.076.095, che, a norma della lett.f), comma II, art.13 della stessa legge n.163, vanno ripartiti nella misura del 60% - pari a L.6.334.245.657 a favore delle attività circensi ed in ragione del 40% - pari a L.4.222.830.438 - a favore dello spettacolo viaggiante.

Nell'ambito dello stanziamento destinato alle attività circensi, il 50% - pari a L.3.167.122.823 - è finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità da determinarsi dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo con proprio decreto.

Con decreto del 31 ottobre 1985 è stato provveduto a ripartire i predetti stanziamenti nell'ambito delle finalità previste dalle leggi di settore ora vigenti (art.19 legge 1° marzo 1968 n.337; art.1, 3° comma della legge 27 luglio 1980 n.390, art.1, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1982 n.37), nonché nell'ambito della quota del 50% del fondo per le attività circensi finalizzata dalla legge n.163/1985 alle iniziative promozionali e di spettacolo, per le quali sono state fissate norme regolamentari che ne individuano la natura e l'area operativa, nonché le modalità di accesso al contributo dello Stato.

La somma ripartita ammonta tuttavia a L.10.190.310.000, inferiore cioè a quella di L.10.557.075.195 complessivamente riservata sul Fondo Unico dello Spettacolo. Infatti il Ministero del Tesoro ha provveduto ad accreditare sul bilancio del Ministero i fondi provenienti dai proventi RAI, pari a L.366.765.195, in data successiva all'emanazione del D.M. di riparto.

Tuttavia la predetta differenza di stanziamento sarà portata in aumento dei fondi disponibili per l'anno 1986.

Il D.M. del 31 ottobre ha operato le seguenti ripartizioni:

* Attività circensi

- | | |
|--|------------------|
| a) Iniziative promozionali (manifestazioni varie organizzate in Italia per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico culturale e tecnico; pubblicazioni monografiche o periodiche): | L. 350.000.000 |
| b) attività di spettacolo circense in Italia: | L. 2.207.093.000 |
| c) tournées circensi all'estero ed iniziative intese ad incrementare gli scambi e le attività circensi con l'estero: | L. 500.000.000 |
| | <hr/> |
| | L. 3.057.093.000 |

Per le finalità di cui ai commi 1°, 2° e 3° dello art.19 della legge 18.3.1968 n.337 nonchè al comma 3° dello

art.1 della legge 29 luglio 1980 n.390 ed all'ultimo comma dell'art.1 della legge 9.2.1982 n.37):

a) eventi fortuiti e difficoltà di gestione:	L. 600.000.000
b) facilitazioni tariffarie per i trasporti:	L. 37.500.000
c) iniziative assistenziali:	L. 100.000.000
d) iniziative educative:	L. 1.600.000.000
e) attrezzature di aree per l'esercizio dell'attività circense:	L. 419.593.000
f) acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali:	L. 300.000.000
	<hr/>
	L. 3.057.093.000

Nel 1984 gli interventi operati sono stati:

1) Attività circense in Italia e all'estero:	L. 1.701.000.000
2) eventi fortuiti, diff. gest. iniziative ass. ed educative:	L. 411.000.000
3) acquisti di beni strumentali:	L. 159.892.000
4) Comune di Treviso per attrezzature di aree:	L. 39.000.000
5) Facilitaz. tariff. per i trasporti:	L. 21.629.585
	<hr/>
	L. 2.332.521.585
	811.415
	<hr/>
	2.333.333.000

I predetti dati non sono in effetti analiticamente comparabili con quelli previsti per il 1985 che si sono artifi-

colati su un modello di intervento diverso in esecuzione dell'art.13 della legge n.163/85 e del successivo D.M. di attuazione.

* Spettacolo Viaggiante

L.4.076.124.000 (per le finalità di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art.19 della legge 18.3.1968 n.337 nonché al comma 3° della legge 29.7.1980 n.390):

a) eventi fortuiti e difficoltà di gestione:	L.	1.900.000.000
b) facilitazioni tariffarie per i trasporti:	L.	25.000.000
c) attività assistenziali, promozionali ed educative:	L.	251.124.000
d) acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali:	L.	1.900.000.000

Nel 1984, gli interventi sono stati:

1) Eventi fortuiti, diff. di gest. iniziative ass. ed educative:	L.	948.000.000
2) acquisti di beni strumentali:	L.	672.117.000
3) Convenzione FF.SS. per facilitaz. tariffarie:	L.	43.259.170

RESIDUO

3.290.830
L. 1.666.667.000

I predetti stanziamenti, che fanno carico al bilancio del Ministero nella parte "in conto capitale" sono tuttora utilizzati in larga misura sulla base delle istanze che

pervengono nel corso di ogni esercizio finanziario e che vengono cumulativamente esaminate, di regola, agli inizi dell'esercizio finanziario successivo. Quindi lo stanziamento 1985 sarà impiegato nella sua interezza nel 1986.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1985, l'ammontare degli interventi effettuati è di lire 1.092.000.000 a fronte delle 254 istanze pervenute per detto esercizio di cui 154 per difficoltà di gestione, 66 per eventi fortuiti, 6 per iniziative promozionali, 26 per acquisto di beni strumentali e 2 per attività circense; quelle accolte sono 117, di cui 71 per difficoltà di gestione (L.232.000.000), 44 per eventi fortuiti (L.830.000.000) e 2 per iniziative promozionali (lire 30.000.000).

Nel corso del 1985 è stato tuttavia completato lo esame delle istanze pervenute a tutto il 31.12.1984 in numero di 243, di cui 5 per difficoltà di gestione, 70 per eventi fortuiti, 3 per iniziative promozionali, 86 per acquisto di beni strumentali e 79 per attività circensi. Di dette istanze ne sono state accolte 207 e sono state assegnate L.3.931.009.000 di cui L.21.000.000 per difficoltà di gestione (3 istanze), L.1.277.000.000 per eventi fortuiti (65 istanze), lire 100.000.000 per iniziative promozionali (4 istanze), L.832.009.000 per acquisto di beni strumentali (74 istanze) e lire 1.701.000.000 per attività circense (61 istanze).

Il decreto di ripartizione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante del 31 ottobre 1985, ha quindi avuto un limitatissimo periodo di applicazione e soltanto nel corso del prossimo anno se ne potrà dare una indicazione consuntiva esauriente.

Va tuttavia riservata particolare considerazione all'indiscutibile carattere innovativo della disposizione dell'art.13 comma 2°, lett.f) della legge n.163/1985, che, nel costituire la riserva del 50% dell'importo complessivo a favore delle attività circensi finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo, ha anche delegato al Ministro la emanazione di una normativa regolamentare che ha consentito di conferire all'intervento pubblico nel settore un carattere più direttamente incentivante e promozionale nonché sollecitatorio di programmi di investimenti e di attività che possano, già in via preventiva, contare sulla certezza e le dimensioni dell'aiuto statale.

f) Attività all'estero

La promozione dello spettacolo italiano all'estero ha per anni occupato nella legislazione di intervento un posto di secondaria rilevanza nei confronti delle attività in Italia.

Nel 1983, con l'emanazione della legge 10.5.1983 n.182 è stata data, per la prima volta, alla materia un primo, ma transitorio, assetto coordinato, istituendo ~~degli appositi~~ fondi autonomi per il cinema e per la prosa, nonché ipotesi operative più efficaci nella gestione di fondi e nella regolamentazione delle procedure di intervento. La legge 163/1985 ha conferito autonomia anche al fondo della musica italiana all'estero.

Inoltre, sul piano istituzionale organizzativo, nel quadro di un riassetto funzionale degli uffici del Ministero, è stata accorpata, con D.M.dell'8.6.1985, in una unica divisione della Direzione Generale dello Spettacolo l'intera materia dell'estero, prima frammentata in 4 diversi uffici. Anche questo provvedimento ha contribuito a porre le premesse per una gestione organica e razionale dello intervento dello Stato, non più limitato al sostegno finanziario di istanze di sovvenzione, ma anche a promuovere una presenza qualificata e significativa dell'immagine dello spettacolo italiano all'estero in tutte le sue componenti.

Per il 1985 il quadro degli interventi finanziari operati per le attività all'estero è stato il seguente:

Attività musicali

	<u>1985</u>	<u>1984</u>
- <u>Ammontare interventi operati</u>	L. 3.703.100.000(+32,02%)	L. 2.805.000.000

	<u>1985</u>		<u>1984</u>
- Istanze pervenute	n.271	(+15,81%)	n.234
- Istanze accolte	N.197	(+27,92%)	N.154
<u>Attività di prosa</u>			
- Ammontare interventi	L. 1.949.000.000	(+45,23%)	L.1.342.000.000
- Istanze pervenute	n.236	(+46,58%)	n.161
- Istanze accolte	n.55	(+41,03%)	n.39
<u>Attività cinematografiche</u>			
- Ammontare interventi operati	L. 1.256.500.000	(+25,90%)	L.1.554.000.000
- Istanze pervenute	n.50	(+42,86%)	n.35
- Istanze accolte	n.25	(=)	n.25.

Per quanto concerne in particolare le aree geografiche in cui si sono effettuati interventi, nel 1985 la maggior parte di essi si è realizzata in Europa, con n.131 tournées musicali, con n.39 tournées di prosa e con n.16 iniziative di cinema, con un investimento globale di L.4.013.100.000.

Seguono le Americhe con un investimento globale per i tre settori di attività di L.1.807.000.000 e l'Asia con L.342.500.000.

Per quanto concerne le attività circensi è stato accantonato uno stanziamento di L.500 milioni che verrà assegnato a consuntivo di attività nel 1986.

Con il nuovo anno, tuttavia, a seguito della emanazione di nuove norme regolamentari sull'attività circense, lo intervento dello Stato potrà essere preventivo, con ciò assolvendo ad evidenti e più penetranti esigenze di programmazione

e di promozione della presenza all'estero di una così significativa e tradizionale espressione di spettacolo.

- g) "Quota del Fondo Unico dello Spettacolo riservata per il funzionamento del Consiglio Nazionale, per l'Osservatorio dello Spettacolo e per interventi a favore dei diversi settori di attività dello spettacolo".

L'aliquota del Fondo Unico dello Spettacolo riservata in via ordinaria per le predette finalità è del 14% (art.2, 2° comma, legge n.163/1985). Tuttavia l'art.13 della legge n.163 riduce in via transitoria la quota al 3,5% pari a L.24.633.175.000.

Sul fondo non sono stati operati, ovviamente, interventi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, non essendosi ancora costituito.

E' stata invece utilizzata la somma di L.13 miliardi per integrare, in via eccezionale e straordinaria, la contribuzione annuale ai 13 enti lirici e sinfonici.

Per quanto concerne l'Osservatorio dello Spettacolo, la procedura convenzionale prevista all'art.5 della legge n.163/85, già attivata, non è ancora, come si chiarirà più avanti, conclusa.

Comunque la residua somma di L.11.633.175.000 sarà portata in aumento della competenza dell'esercizio finanziario 1986, così come prescritto dall'ultimo comma dell'art.13 della legge n.163/1985.

3) CONSIGLIO NAZIONALE E OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n.163 ha previsto la costituzione del Consiglio Nazionale dello Spettacolo entro i sessanta giorni dall'approvazione della legge stessa.

Tale organismo, che ha il compito di elaborare le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e di incentivazione per le attività dello spettacolo, presieduto dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo o da persona dallo stesso delegata, è composto da 57 membri, in rappresentanza delle varie amministrazioni, enti, associazioni che operano nell'ambito dello spettacolo.

L'ultimo comma dell'art.3 prevede la possibilità di emanazione del decreto di costituzione, con riserva di successiva integrazione del Consiglio stesso, qualora entro 60 giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste e purchè le designazioni stesse non siano inferiori ai 2/3 (38) del numero complessivo dei componenti da nominare.

Questo Ministero ha provveduto sin dal 4 maggio 1985 a richiedere a tutti gli organismi interessati le predette designazioni.

Alla fine di dicembre 1985 sono pervenute 28 designazioni di componenti il Consiglio Nazionale, cui vanno aggiunte le sei

eminenti personalità della cultura nazionale di cui al -
l'art.3 lettera g) della legge 163/85, designati dal Mini -
stro, con decreto 24 gennaio u.s., nelle persone di Carlo
Maria Badini, Luciano Berio, Federico Fellini, Goffredo Pe-
trassi, Gianluigi Rondi e Giorgio Ströhler

Non sono ancora pervenute le designazioni dei tre
rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, più volte
sollecitate (ultimo sollecito 4-1-86).

Per quanto riguarda le designazioni che gli compe-
tono il Ministero del Lavoro, a seguito dei contatti avuti
con questo Ministero (31 maggio, 31 luglio, 22 agosto, 26
agosto, 26 novembre 1985), ha a sua volta sollecitato le ca-
tegorie interessate alla indicazione dei propri rappresen-
tanti. In questi ultimi giorni di gennaio, tali categorie
hanno provveduto all'adempimento e pertanto il Ministero
del Lavoro è in grado di trasmettere le designazioni
suddette nei primi giorni del mese di febbraio. Subito dopo
che tali designazioni saranno pervenute, essendo ormai il lo-
ro numero quasi al quorum dei 57, il Consiglio sarà nominato
ai sensi dell'art.3 della legge 163/85 e potrà così inizia-
re lo svolgimento della importante funzione assegnatagli.

Esso infatti rappresenta un momento essenziale di
coordinamento fra i vari settori nei quali si articola lo
spettacolo Italiano e risponde al nuovo modo di pensare e
programmare l'attività di indirizzo e di intervento statale.

Per quanto riguarda l'Osservatorio dello Spettacolo, come è stato chiarito nella Relazione al d.d.l. poi divenuto legge 163/85, esso costituisce un organismo assolutamente nuovo nel panorama ordinamentale del nostro sistema amministrativo. Inserito nell'ambito dell'Ufficio Studi e programmazione del Ministero, è stato designato come una centrale di studio e proposta: non cioè soltanto una banca dati, ma una struttura agile e tecnicamente dotata, in grado di raccogliere le notizie e gli elementi di conoscenza in genere relativi allo spettacolo in Italia e all'estero, elaborarli modo da individuare le linee di tendenza generali e particolari del settore, porre a disposizione degli organi decisionali e consultivi tali elaborazioni e consentire quindi una informata programmazione della spesa pubblica.

Il Parlamento e il mondo dello spettacolo hanno dimostrato profondo interesse per questa innovazione, partendo, il primo, dal presupposto, ripetutamente illustrato nel corso dei lavori per l'approvazione della legge 163/85, che solo una seria e accurata informazione può consentire la utilizzazione al meglio delle somme che lo Stato destina allo spettacolo; il secondo, dalla consapevolezza che gli squilibri e i non infrequenti irrazionalismi concreti dei sistemi di sostegno in vigore derivano in notevole misura proprio dalla

manca o dalla frammentarietà delle informazioni di cui è in grado di dotarsi il Ministero.

Naturalmente una struttura così particolare e, si ripete, nuova, non può assumere consistenza apprezzabile e quindi svolgere i compiti attribuiti dalla legge se non sono attentamente studiate le potenzialità e quindi de lineati con grande precisione i moduli di organizzazione.

Occorre cioè una impostazione di base del sistema che si vuole creare, che tenga conto delle esperienze già in questo senso acquisite nel mondo industriale, della esi genza di una svolta manageriale da imprimere alla burocrazia ministeriale perchè acquisisce le capacità di informazione e progr amma zione ormai da anni patrimonio della cultura d'impresa, della proiezione verso un futuro a lungo termine dell'attività cui l'Osservatorio è destinato (con la conseguente indi dua zione di tutti gli strumenti tecnici necessari a suppor tare, per molti anni e con sistemi di massima integrabilità complessiva, l'attività stessa).

E' per far fronte a queste esigenze, in relazione alla originalità assoluta dell'organismo voluto dal legisla to re e del complesso sistema da creare "ex novo", che si è ritenuto indispensabile cercare di acquisire preventivamen te il preciso modello cui dovrà rispondere la realtà opera tiva dell'Osservatorio. E trattandosi di modello ben cono sciuto "fuori" dalla burocrazia e in genere dall'apparato

pubblico, ai quali non si poteva chiedere quindi la indivi
duazione del relativo know - how, si è ritenuto opportuno
affidare ad un notissimo ente privato, che opera da tempo
ricerche nel campo della produzione e del consumo di cultu
ra, informazione e spettacolo, un preliminare studio di fat
tibilità per la costituzione dell'Osservatorio. Ciò a mez
zo di un'apposita convenzione diretta, che è lo strumento
appositamente indicato per tali fini dall'art. 5 della leg
ge 103/85; tale convenzione è stata trasmessa al Consiglio
di Stato per il prescritto parere.

4) "ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO ITALIANO"

Le attività dello spettacolo hanno avuto, nel 1985, un andamento spesso contraddittorio e comunque difficilmente riconducibile in una tendenza unitaria di sviluppo.

L'impressione che si desume dai dati statistici, per altro provvisori e parziali, porta alla conclusione che i risultati, in termine di prodotto, sono ancora negativi, con particolare riferimento al cinema, mentre i progetti di attività i cui risultati sono verificabili a medio - lungo termine, hanno subito una accelerazione in chiave di espansione quantitativa e di impegno finanziario.

In altri termini la legge n. 163/85 ha prodotto effetti positivi sulla progettualità mentre non ha influito, nè poteva influire, sugli esiti dei programmi produttivi impostati precedentemente alla sua emanazione.

a) Cinema

Il numero dei film italiani la cui produzione si è conclusa nel 1985 è stato di 86 unità, dei quali 7 di coproduzione ed 1 in compartecipazione con imprese estere di paesi non legati all'Italia da accordi di reciprocità. Il costo industriale dei predetti 86 film è stato di lire 139.735.287.000 (al netto delle quote di partecipazione del

le imprese straniere coprodottrici o partecipanti).

Questi dati sono in assoluto i peggiori della storia del cinema italiano dal 1960 ad oggi. Nel solo ultimo quinquennio, la curva negativa dei livelli di produzione è scesa dalle 125 unità nel 1982, alle 113 unità nel 1983, alle 86 unità nel 1985. I film di coproduzione si sono dimezzati (15 nel 1984; 7 nel 1985); il costo medio dei film è passato da L.1.240 milioni nel 1984 a L.1.624 milioni nel 1985 (L.1.115 milioni nel 1983; 880 milioni nel 1982).

A fronte della lievitazione dei costi di produzione si registra, di converso, un decremento degli incassi sia in termini monetari che in termini reali. Infatti gli incassi delle sale cinematografiche per i film nazionali sono scesi da L. 197.171 milioni nel 1983 a L.156.549 milioni nel 1984, con una tendenza altrettanto negativa nel 1985.

Da un raffronto fra il I semestre 1984 ed il I semestre 1985 si rileva il seguente quadro:

1° BIM. 1984	FILM n.561	L. 48.450.153.821
2° " "	" " 557	L. 23.569.338.776
3° " "	" " 540	L. 9.405.090.000
		<hr/>
		L. 81.424.583.515
1° BIM. 1985	FILM n.531	L. 43.764.926.994
2° " "	" " 511	L. 28.689.319.188

3° BIM. 1985 FILM n.490 L. 4.278.261.374

L.76.732.507.556

Con un decremento di L.4.688.000.000 che, in termini monetari, rappresenta il 6% ma in termini reali oltre il 10%. Sono invece cresciuti del 6% gli incassi dei film U.S.A. (207 miliardi nel 1983, 217 miliardi nel 1984, ed un ulteriore prevedibile aumento nel 1985).

Si è registrato un decremento degli incassi dei film di altre nazionalità (L.83.227 milioni a fronte di L. 94.114 milioni nel 1983; -0,7%). Il decremento ha riguardato in genere film di Paesi CEE (Francia - 1,6%; Regno Unito -0,2%; Olanda - 0,2%); con eccezione per la Germania Federale (+0,6%) e la Spagna (+0,3%).

I film dei Paesi Europei extracomunitari hanno seguito un andamento alterno, quali l'U.R.S.S. (scesa da 63 film con 375 milioni di incassi a 62 film con 373 milioni: -0,1), l'Ungheria (con 3 film in più sugli 8 del 1983 ma un incasso molto più basso: L.25 milioni nel 1984; L.97 milioni nel 1983). Il Continente Africano continua ad essere rappresentato dalla sola cinematografia sudafricana. (6 film nel 1983 con un incasso di L.50 milioni, 5 film nel 1984 con un incasso per L.6.700.000).

Per le Americhe, a parte gli U.S.A., una qualche

consistenza ha la presenza nel mercato italiano di film bra
liani (n.14 nel 1984; +0,1 nei confronti del 1983), dei
film canadesi (che hanno fatto registrare una notevole fles
sione di incassi passando da L.1.329 milioni dell'83 a L.
1 milioni nel 1984 con 30 film) e messicani (che nel 1984
a fronte del 1983 sono aumentati sia come numero, 30 film
e come incasso, L.141 milioni).

I film prodotti in Asia sono rappresentati quasi
esclusivamente dal Giappone (n.99 film con 485 milioni di
incasso nel 1983), da Hong-Kong (n.131 film con 576 milioni
di incasso nel 1984; n.153 film con 1.119 milioni nel 1983),
dalla Cina (n.32 film con 95 milioni di incasso nel 1984;
n.36 film con 273 milioni nel 1983) e dalla Turchia (n.10
film con 179 milioni di incasso nel 1984; n.13 film con 973
milioni di incasso nel 1983).

Complessivamente, nel 1985, sono stati immessi nel
mercato cinematografico 86 film nazionali (+ circa 13 fra
riedizioni e seconde edizioni) e 278 film stranieri.

Considerato invece, l'intera programmazione dei
film, inclusi quelli già usciti in anni precedenti, hanno
circolato nelle sale cinematografiche italiane 6.383 film
7.037 nel 1985), dei quali 2.395 italiani (2.758 nel 1983).

Già dai dati suesposti si rileva agevolmente che
gli investimenti produttivi dell'industria nazionale non
trovano copertura nel mercato cinematografico interno (cir

ca il 50% dell'incasso spetta alla sala cinematografica).

Analoga tendenza sfavorevole si riscontra nel l'import-export sia cinematografico che televisivo, anche se non eccessivamente in termini valutari quanto piuttosto in rapporto al maggior numero di film importati per la diffusione televisiva.

Infatti l'esborso valutario nel 1985 è stato per l'import cinetelevisivo di L. 311.824 milioni a fronte dei 306.448 milioni del 1984; ma, con riferimento alla sola importazione di film per la televisione, l'esborso è aumentato a L.150.946 milioni per 2.098 unità di film a fronte di quello di L.119.085 milioni per n.1.864 film nel 1984.

Sul versante delle esportazioni nel 1985 sono state esportate 3.606 unità di film (dei quali 716 per lo sfruttamento cinematografico, 947 per lo sfruttamento televisivo, e 1.943 per l'home video, con un totale di proventi di L.76.896 milioni (63.775.000.000 nel 1984), che denunciano un incremento del 20,71% sulle vendite 1984.

In particolare sono aumentate le vendite verso gli U.S.A. e il Canada (+101%), verso l'America latina (+ 90,84%), verso l'Estremo Oriente (+ 50,83%) e l'Europa orientale, mentre sono drasticamente diminuite le esportazioni verso l'Africa (-62%), nonché in genere le cosiddette vendite per tutto il mondo (-20,71%).

Quindi, mentre nel 1985, con una lieve eccezione

per l'export, il quadro produttivo nazionale appare in grave crisi recessiva, non altrettanto può dirsi per i progetti di investimenti che, soprattutto alle soglie dell'estate, sono stati presentati al Ministero. Sono stati infatti progettati ben 210 film, dei quali 23 di coproduzione, e 3 di compartecipazione con un programma di investimenti per L. 372.693.000.000. Confrontando questi dati con quelli del 1984 (182 progetti per 220 miliardi di investimenti) si può rilevare che l'entrata in vigore della legge n.163/85, che insieme ad un maggior volume di credito ha anche istituito agevolazioni fiscali sui reinvestimenti, ha contribuito ad una ripresa dell'attività sia produttiva che distributiva del film nazionale. Qualora queste previsioni venissero rispettate nel 1986 se ne dovrebbero verificare gli effetti positivi anche in termini di film prodotti ed immessi nel mercato.

Per quanto concerne l'esercizio cinematografico i dati definitivi del 1984 fanno registrare una perdurante crisi sia in termini di frequenza di pubblico (162 milioni di spettatori nel 1983; 131.569.000 nel 1984) con un decremento del 18,8%, che di incassi (L.505.175.000.000 nel 1983; L.470.643.000.000 nel 1984) con un decremento del 6,8% che, infine, nel numero di spettacoli (909.129 giornate di spettacolo nel 1983; 799.645 nel 1984). Tuttavia i dati ufficiali relativi al 1985 denunciano confortanti sintomi di rianni

mazione del settore, anche se riferiti ad una campionatura che rappresenta, circa, il 35% dell'intero esercizio cinematografico italiano.

In dodici città capozona infatti la frequenza di pubblico denuncia, per l'intero 1985 nei confronti del 1984, una flessione di appena lo 0,8%.

Prendendo a riferimento il periodo Agosto 1985 - 21 Gennaio 1986, in rapporto al periodo Agosto 1984 - 21 Gennaio 1985 il quadro è ancora più confortante:

Agosto 1984 - 21 Gennaio 1985 - Agosto 1985 - 21 Gennaio 1986
incassi = L. 62.366 milioni - incassi = L. 71.800 milioni
con un incremento del 15,21% in termini monetari e del 4%
in termini reali (al netto cioè del tasso inflattivo).

Va tuttavia tenuto presente che questo miglior andamento dell'incasso - sala ha privilegiato il film straniero e si basa anche su un aumento del prezzo medio del biglietto non inferiore a circa il 20%.

Nel periodo suddetto (Agosto 85 - Gennaio 86) si registra anche un incremento di pubblico del 2,34% nei confronti dell'analogo periodo 84-85 (e comunque riferito alla campionatura di 12 Città capozona). Naturalmente i suddetti dati dovranno trovare conferma nella profondità del mercato, ma questo sarà verificabile solo quando saranno noti, sulla base delle rilevazioni della SIAE, i dati statistici 1985.

I più cospicui interventi creditizi disposti dalla legge 163/85 hanno promosso un notevole impulso alla rinno

vazione tecnologica e strutturale delle sale, ma non ne hanno potuto certo riavviare l'equilibrio economico ed un rapporto più concorrentiale con lo schermo televisivo.

Il numero delle sale in attività si avvia a scendere al di sotto delle 5.600 unità (6.361 nel 1983; 5.608 nel 1984) con una penalizzazione sempre maggiore per i locali dell'esercizio minore.

Nel 1985, i dati ufficiosi denunciano una ulteriore riduzione di 110 sale, con ciò portando a 5.498 il numero delle sale in attività al 31.12.85.

L'emanazione, nel dicembre 1985, del D.M. che ha transitoriamente e sperimentalmente innovato i criteri per l'apertura di nuove sale o la ristrutturazione su più schermi di sale esistenti, potrebbe dare un nuovo impulso ad un generale programma di risanamento e di sviluppo dell'impresa - esercizio che, pur fra tante difficoltà, continua a rappresentare la primaria fonte di ammortamento dei capitali investiti nella produzione oltrechè di irrinunciabile mezzo di aggregazione sociale per la fruizione collettiva dello spettacolo filmico.

A seguito dell'emanazione del suddetto Decreto sono state presentate all'Amministrazione 27 istanze volte a chiedere l'accorpamento di altrettante sale cinematografiche in 9 multisale.

Sono state quindi concesse, sentito il parere del

l'apposita Commissione Consultiva prevista dall'art.52 della Legge 1965/13, 27 autorizzazioni per la ristrutturazione di sale già esistenti in 9 esercizi cinematografici a più schermi. La progettualità che si è in questo settore sviluppata e che è favorita anche dagli interventi creditizi disposti dall'art.13 della Legge 163/85 e successivo decreto di attuazione, sembra rispettare una logica moderna basata sulla differenziazione delle offerte di spettacolo (in media 3 sale da 1 più grande, ad 1 media ad 1 più piccola) in un quadro quindi imprenditorialmente dinamico e attento alla qualità degli spettacoli, alla rispondenza del pubblico, e in conclusione alle più volte avvertita esigenza di progettare la programmazione filmica promovendone il buon esito in stretta sintonia con le fasce di pubblico.

Le multisale progettate si articolano prevalentemente nelle grandi città del Centro Nord: Torino, Trieste, Milano, Bologna, Ferrara, Roma; è prevista una ipotesi di multisale nella città di Napoli, anche se non è stata ancora attivata una formale richiesta all'Amministrazione.

Il volume degli investimenti ammonta a lire 42.080.420.000 e si riferisce non solo a circuiti già organizzati (Cannon, ed altri) quanto anche a singoli imprenditori che intendono così riqualificare e proiettare in una dimensione più vasta la propria attività.

Le multisale negli altri Paesi europei ed extraeuropei (Francia - Usa) hanno dato risultati di notevole interesse e da parte delle categorie produttive e distributive italiane vi sono in tal senso indicazioni positive. Il D.M

ha assunto tali indicazioni ed ha dato fiducia alla iniziativa imprenditoriale nella convinzione che ne deriveranno effetti rianimatori per l'intera industria cinematografica italiana. Fra l'altro, accanto alla multisala, si sta ampliando una visione più moderna della sala spettacolo intesa come centro di interessi confluenti sotto l'aspetto sociale. Si tratta della cosiddetta sala polivalente le cui strutture sono predisposte sia per spettacoli cinematografici e teatrali che per sale conferenze, con supporti di un trattenimento (sale giochi, discoteche, proiezione ecc.).

E' tuttavia da considerare in ogni caso il dato estremamente significativo di un esercizio cinematografico che, pur travagliato dalla progressiva crescente riduzione delle frequenze del pubblico, trova necessario coraggio ed inventiva per rilanciare un programma di investimenti e di attività cui è necessario guardare con fiducia nell'interesse primario del Cinema Italiano.

b) Attività teatrali, di musica e di prosa.

Per la prosa, che nella stagione 83-84 aveva denunziato un calo di spettacoli e di spettatori, nella stagione 84-85 ad un lievissimo incremento degli spettacoli (50.800 nel 1984; 50.700 nel 1983) ha fatto però riscontro una buona ripresa della affluenza di pubblico (9,8 milioni di spettatori nel 1984; 9,5 milioni nel 1983) e degli incassi con un aumento del 25% circa (66,1 miliardi nel 1984; 52,9 miliardi nel 1983).

Con riferimento particolare alla stagione teatrale 1984/85 si è altresì riscontrato un aumento del numero degli organismi e complessi di produzione (269 nel 1982/83; 263 nel 1983/84; 271 nel 1984/85) del numero delle rappresentazioni (33.000 nell'82/83; 32.720 nel 1983/84; 33.327 nel 1984/85). Sono anche aumentate le giornate lavorative (663 nel 1983/84; 711 nel 1984/85) nonché il numero degli scritturati impiegati (5940 nel 1983/84; 6.371 nel 1984/85).

La media degli spettatori a recita si è ravvicinata ai livelli del 1982/83 (274 nel 1982/83; 264 nel 1983-84; 271 nel 1984/85), anche se resta lontana dai livelli del 1981/82 (n.295) quando però veniva effettuato un minor numero di rappresentazioni.

Permane tuttavia la situazione critica sullo scarso spazio che è ancora riservato all'autore contemporaneo, con particolare riferimento al repertorio nazionale, nonché ad opere nuove per la scena italiana. Nel 1985, infatti, sono stati presentati n. 361 nuovi lavori a fronte dei 448 del 1984, con un notevole aumento di spettacoli rieditati (76) nei confronti del 1984 (35).

Per la musica, la concertistica ha visto una notevole crescita sia del numero di concerti (13.400 nel 1984; 12.200 nel 1983 = 9,7%) che di spettatori (3,7 milioni nel 1984; 3,4 milioni nel 1983 = 8,8%); e degli incassi di botteghino

(21,4 miliardi nel 1984; 15,2 miliardi nel 1983 = 40% circa) sui quali ha tuttavia inciso anche l'aumento del prezzo medio del biglietto attestandosi nelle 5.800 lire.

Per le stagioni liriche ed il balletto, invece, è rimasta stazionaria l'offerta di spettacolo (n. 4000 circa nel 1983 che nel 1984) con un breve decremento di spettatori (- 2,8% nei confronti del 1983) ma un buon andamento degli incassi (43,8 miliardi nel 1984; 37,4 nel 1983).

Il 1985 sia per la prosa che per la musica dovrebbe dare risultati soddisfacenti anche se i primi parziali dati della stagione 85/86 denunciano la notevole lievitazione dei costi soprattutto per compensi artistici (circa + 30%) cui non fa riscontro un proporzionale analogo incremento di produttività sia in termini quantitativi (n. di spettacoli e di pubblico) che di incassi.

Una notazione particolare per quanto riguarda i 13 Enti lirici sinfonici che hanno attraversato nel corrente 1985 momenti di particolare tensione a seguito della travagliata entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro del 4 gennaio 1985.

La perdurante forte incidenza degli oneri di personale sulla spesa degli Enti (circa 80%), il carico di interessi passivi connessi con meccanismi di erogazione del contributo statale congiunto alle difficoltà di coordinare e programmare i tempi di presentazione dei bilanci corredati dalla documentazione richiesta della legge, le frequenti difficoltà istituzionali di rinnovare alla scadenza gli organi deliberanti, hanno angustiato gli Enti ritardandone la capacità propositivi e di organizzazione.

Nel 1985 è stata comunque portata a compimento la operazione di ripiano dei deficit al 31/12/1984, con due successivi provvedimenti, l'uno di carattere amministrativo (D.M. 29/10/1985 in attuazione della legge 13/7/1984 n. 312) e l'altro con D.L. 30/12/1985 n. 787 con una spesa complessiva di L. 323.965 milioni.

Gli interventi, in questa direzione sono stati i seguenti:

	D.M.29/10/85	D.L.30/12/85 n.787
Bologna	14.935	-
Genova	7.324	13.089
Firenze	12.795	4.139
Milano	45.177	-
Napoli	37.204	3.344
Palermo	47.609	1.893
Roma	17.525	21.282
Torino	-	1.508
Trieste	16.443	-
Venezia	38.049	-
Verona	22.196	-
S.Cecilia	7.252	-
Cagliari	12.197	-
	<hr/>	<hr/>
	278.710	45.255

c) Circhi equestri e spettacolo viaggiante.

Anche per questo settore di attività i dati statistici disponibili si riferiscono al 1984, poichè la complessità delle procedure di rilevazione ed elaborazione si compiono, in media, un anno dopo quello di riferimento.

Nel 1984, comunque, nel mentre si può registrare un sostanziale favorevole andamento del settore dello spettacolo viaggiante (attrazioni, luna-park, ecc.) che ha conseguito un incasso complessivo di L. 48.306 milioni (dei quali 30.659 milioni in provincia e 17.646 milioni nelle città capoluogo) a fronte di L. 40.106 milioni nel 1983 (+8,10%; dei quali 25.241 milioni in provincia e L. 14.865 milioni nelle città capoluogo), le attività circensi hanno invece mantenuto sostanzialmente le stesse posizioni del 1983 (L. 13.223 milioni nel 1983, L. 13.745 milioni nel 1984) confermando in pratica il disagio del settore che già nel 1983 aveva avuto una notevole caduta con una contrazione degli incassi di oltre il 13% nei confronti del 1982 (L. 14.200 milioni nel 1982).

In particolare è da osservare un andamento non favorevole nei paesi non capoluogo di provincia (L. 5.009 milioni nel 1983, L. 5.033 milioni nel 1984) a fronte delle città capoluogo (L. 8.214 milioni nel 1983; L. 8.712 milioni nel 1984).

Per il 1985 le stime tendenziali non indicano un miglioramento anche perchè aumentano complessivamente le difficoltà logistiche per l'ottenimento delle aree dove installare le attrezzature.

5) PROGETTO DI AGENZIA ITALO-FRANCESE - ANNO EUROPEO DELLA MUSICA

Due avvenimenti di rilievo hanno caratterizzato il settore dello spettacolo nel 1985, entrambi con connotazioni di ordine internazionale e con riferimento alla cooperazione in ambito europeo.

Il primo avvenimento concerne l'iniziativa di costituire una "Agenzia Italo-francese" per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive.

L'iniziativa è nata da una proposta italiana che il Governo francese ha accolto ed è volta a superare la logica ed i limiti dei vigenti accordi di coproduzione cinematografica che rispecchiano da tempo l'affanno e le difficoltà dell'industria cinematografica europea a corrispondere alla sfida produttiva e di offerta di immagini che si è sviluppata nello scenario internazionale con riferimento soprattutto alle nuove tecnologie. L'Agenzia è aperta anche alla eventuale partecipazione di altri Paesi europei e costituisce così il primo nucleo di una futura Agenzia europea per il cinema e l'audiovisivo. L'iniziativa ha avuto la sua prima consacrazione ufficiale il 9 novembre 1984 quando, in occasione del vertice italo-francese di Parigi, è stato firmato, dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo italiano e dal Ministro della Cultura francese un protocollo di intesa che ha stabilito le caratteristiche

essenziali della Agenzia stessa, e precisamente:

- investimenti nella produzione, distribuzione ed esportazione nei Paesi terzi;
- mezzi finanziari: fondo di investimento costituito con capitali versati dai due Stati;
- beneficiari: imprese pubbliche o private;
- Un comitato di gestione con la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e delle categorie professionali private.

Dopo il vertice di Parigi si sono tenute alternativamente in Italia ed in Francia riunioni tecniche propedeutiche di un successivo Protocollo ufficiale firmato il 14 giugno 1984 a Firenze, nel quadro degli incontri bilaterali dei Governi italiano e francese. In quell'occasione è stato nominato un comitato di esperti per lo studio dello statuto dell'Agenzia da sottoporre successivamente alla approvazione dei rispettivi Ministri.

Una bozza di statuto è stata quindi elaborata in successive riunioni del Comitato che terrà la sua conclusiva seduta ai primi del mese di febbraio 1986. Quindi già con il 1986 sarà possibile attivare sul piano operativo l'Agenzia promuovendo la produzione e la distribuzione di film significativi per le rispettive culture ed industrie

nazionali in una visione di respiro internazionale aderente alle mutate esigenze del mercato mondiale dell'audiovisivo e del ruolo, che, in ~~questo ambito,~~ deve e può svolgere l'Europa.

Il secondo avvenimento è rappresentato dall'Anno Europeo della Musica, Proclamato per iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa e della Comunità Europea, ha avuto il via ufficiale in Italia dapprima a Roma, nella primavera del 1982, poi a Venezia, nel marzo 1983, con la "Conferenza di Lancio" che ha visto la partecipazione di 21 stati membri europei aderenti all'iniziativa.

Nel celebrare i tricentenari di Bach, Haendel e Scarlatti, le Istituzioni europee hanno voluto fornire l'occasione di prendere coscienza del ruolo della musica nella società moderna e della sua capacità di aggregare, al di là dei confini europei.

Dalla conferenza sono emerse le linee progettuali accolte dal Bureau internazionale.

Alla presidenza del Comitato Italiano, preposto alla promozione delle iniziative nel nostro paese, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio, venne designato il Ministro del Turismo e dello Spettacolo. Il Comitato italiano si è riunito per la prima volta nel mese di dicembre 1984. Per la realizzazione del programma italiano dell'Anno Europeo della Musica lo Stato ha stanziato la somma di 5 miliardi (legge 27 febbraio 1985 n.58).

Al fine di ottenere migliori risultati e più ampio coin-

volgimento dei tre Ministeri presenti nell'iniziativa si affidò ad essi la conduzione di Gruppi di Lavoro presieduti dai Sottosegretari Galasso, Amalfitano e Susanna Agnelli, rispettivamente per i Beni Culturali, la Pubblica Istruzione e gli Affari Esteri.

I temi si riferivano a specifiche competenze: il patrimonio musicale e la ricerca, l'insegnamento e l'educazione musicale, la musica contemporanea e la condizione del compositore a livello europeo.

Nella considerazione che, stante la situazione economica generale, non era stato possibile ottenere uno stanziamento di fondi in grado di sostenere totalmente produzioni commissionate dall'Anno Europeo della Musica, sin dalle prime riunioni del Comitato Nazionale si era condotta una verifica della disponibilità a collaborare alla stesura di un programma italiano da parte di enti ed istituzioni. Ciò non era peraltro suggerito solo da ragioni di opportunità ma trovava un suo motivo di validità nel voler sperimentare in questa occasione la capacità e la resa di un lavoro comune realizzato da enti di diversa natura nel rapporto assolutamente nuovo di un coordinamento e di un impulso a livello centrale.

Venne quindi istituita presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo una Commissione di Coordinamento

come necessario strumento di ricezione, dicollegamento con lo esterno (oltre 150 enti partecipanti), di riferimento del Comitato Italiano e dei Gruppi di Lavoro.

Con il materiale pervenuto il Comitato Italiano costruì un progetto base che venne approvato con vivo compiacimento dal Bureau Europeo a Parigi nel luglio 1984.

Tale progetto-base nel quale si inserirono tutte le iniziative del programma era suddiviso in 14 Quadri di appartenenza:

Quadro I - I tre centenari maggiori: Bach, Handel e Scarlatti;
Quadro II - Gli altri centenari: Gabrieli, Schutz, Galuppi, Berg; Quadro III - Musica e Liturgia; - Quadro IV - Ricerca Musicologica applicata; Quadro V - Musica contemporanea; Quadro VI - Jazz; Quadro VII - La musica, i giovani ed il pubblico; Quadro VIII - Nuove esperienze per la professione musicale; Quadro IX - La danza; Quadro X - Conservazione dei Beni e delle Tradizioni musicali italiane; Quadro XI - La RAI per l'Anno Europeo della Musica; Quadro XII - Mostre, documentazione e diffusione; Quadro XIII - I luoghi della musica; - Quadro XIV - Pubblicazioni.

Nel Quadro I e II sono stati celebrati contemporaneamente il centenario ed il pluricentenario di sette grandi compositori europei Jhoann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Domenico Scarlatti, Andrea Gabrieli, Baldassarre Galuppi,

Heirich Schutz e Alban Berg.

Di Bach, oltre ai 14 cicli integrali in 19 esecuzioni diverse, sono state presentate le Passioni, in una ricerca plurima di proposte: rappresentate scenicamente in teatro e in chiesa; nella ricostruzione mendelssohniana ma anche nella proposta filologicamente ricostruita. (Teatro La Fenice di Venezia, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Massimo di Palermo, E.Lirico Arena di Verona, Comune di Milano, Amici della Musica di Palermo, Accademia Filarmonica Romana, ecc.).

Bene accolta è stata l'idea di presentare Handel operista italiano (quasi tutti i teatri hanno risposto all'appello); tanto che durante l'anno si sono potute ascoltare ben 18 tra opere italiane e oratori in 34 esecuzioni diverse. (Rinaldo - Teatro di Reggio Emilia; Teseo - Accademia Musicale Chigiana di Siena; Giulio Cesare - Teatro dell'Opera di Roma; Agrippina e Aroldo - Teatro La Fenice di Venezia; Alcina - Teatro Massimo di Palermo e Teatro alla Scala di Milano; ecc.).

Scarlatti, Gabrieli, Galuppi e Schutz sono stati ricordati con interessanti studi, volti a sondare ed approfondire aspetti non ancora, o non abbastanza toccati dalla ricerca musicologica: convegno internazionale di studi oppure ricerche sull'opus. (Settimane Scarlattiane al S. Carlo di Napoli; convegno di studi all'Accademia Musicale Chigiana di Siena e all'Università degli Studi di Napoli; ecc.).

L'esplorazione e la ricognizione del contenuto musicale delle liturgie cristiane e dei risultati religiosi delle diverse pratiche di fede mediterranee, così come il problema della conservazione del patrimonio delle tradizioni scritte e orali della musica italiana (etnofonie, organologia, restauro filologico, archiviazioni, catalogazione di fondi, conservazioni di beni) sono stati affrontati e raggruppati, rispettivamente, al Quadro III ed al Quadro X del programma. (Pontificio Istituto di Musica Sacra, Società Italiana di Etnomusicologia, Università degli Studi di Bologna - DAMS; Associazione Internazionale di Canto Gregoriano; Autunno Musicale a Como; GOG di Genova; ISMEZ; Fondazione Palestrina; Mostre e Convegni del settore sono state curate da: Fondazione Levi di Venezia; Civica Scuola di Liuteria e di Arte Drammatica di Milano; Comune di Rimini; Comune di Modena; Centro Flog di Firenze; ANBIMA; AIB - Associazione Italiana Biblioteche Musicali; ecc.).

Nell'opera di ricerca particolarmente fervida durante l'anno, si sono attivate alcune strette collaborazioni tra Istituti Universitari (13), enti di ricerca musicologica (18) ed enti di produzione (14 Enti lirici, 9 Teatri di Tradizione, 58 Associazioni Musicali, 8 Festival, ecc.). 26 Convegni internazionali di studio hanno approfondito i temi proposti dal Comitato Italiano come base della ricerca 1985 e di questi rimangono raccolte di Atti, tutte in corso di pubblicazione ed editate entro il 1986 grazie al coordinamento dell'Anno Europeo del

la Musica (Quadro IV).

Spetta al Quadro V, riassumere nel complesso delle sue manifestazioni ~~gli intenti più idonei a trasformare~~ l'Anno celebrativo della musica in momento di raccolta negli impulsi culturali quali si esplicano nelle tendenze creative delle giovani generazioni.

Tanto il felice successo del "Premio Europa", - concorso di composizione per i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa che ha visto l'adesione di oltre 280 compositori, - quanto la rassegna festival della Biennale dedicata al confronto fra l'avanguardia, - divenuta già storica, - dei maestri degli anni '50 e i compositori attivi in questi nostri anni '80, oltre che il convegno dedicato alla "Condizione del compositore oggi", - che ha raccolto ampie adesioni fra gli interessati al collegamento musica-compositore-società - sono state occasioni che hanno consentito di misurare lo spessore della presenza culturale indispensabile per la definizione di nuove realtà musicali europee.

Il Quadro VI è dedicato al Jazz italiano privilegiando il momento formativo e propedeutico. (Umbria Jazz; Associazione Culturale Ionica; ecc.).

Ai Quadri VII - VIII - IX distintamente, sono state dedicate le iniziative, più mature e promettenti, nei settori della pedagogia-didattica della musica ed esperienze di avvio dei giovani musicisti, cantanti e danzatori nella loro "professione" artistica. (Convegni di Musicoterapia AISMT di Genova; il Bambino dal Suono alla Musica - SIEM; la Didattica della

Storia della Musica - Centro di Documentazione e di Sperimentazione per la Didattica Musicale di Fiesole.

Seminari di studio realizzati dalla Società Corale Seghizzi di Corizia; Fondazione Cini di Venezia; Amici della Musica di Foggia; Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole; Amici della Musica di Asolo; Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara; Accademia Musicale Chigiana di Siena; Teatro Comunale di Firenze; ecc.. Perfezionamento artistico e circolazione sul Giustino di Vivaldi curato dall'AS.LI.CO di Milano nel festival di Vicenza; l'Antologia della Danza di Pina Bausch, ecc.).

Il Quadro XII ha raccolto le iniziative di diffusione, comunicazione e pubblicazione dei temi proposti dall'anno in mostre e manifestazioni di ampio respiro. (Mostre "L'Europa dei Musicisti": l'età di Bach, Handel e Scarlatti - Comune di Monfalcone; Cinque secoli di stampa musicale - Accademia Nazionale di S.Cecilia; la liuteria per chitarra - Camerata Musicale Barese; Fono-Grafica - la Discoteca di Stato, ecc.).

Anche la RAI ha partecipato attivamente alle celebrazioni trasmettendo 29 trasmissioni espressamente dedicate ai temi dell'Anno Europeo della Musica, con l'istituzione di 4 concorsi e di una dozzina di commissioni per composizioni di varia natura ad autori italiani (Quadro XI).

Il Quadro XIII è stato dedicato ai "luoghi" storicamente illustri, sia come occasioni di "visita" musicale ai monumenti oppure per le ricostruzioni di momenti della storia musicale nei luoghi (vedi ad es. l'"Orfeo" del Poliziano e Sabbioneta o il Madrigale su testi del Tasso alla Corte Estense, nel Castello di Ferrara).

Il Quadro XIV evidenzia la pubblicazione dei volumi degli atti di convegno dei libri, e dei volumi di diversa impostazione, tutti derivati dalle manifestazioni e dedicati alla documentazione della loro importanza. (A) Libri illustrati, di "rappresentanza" e commemorativi; editi a cura del Comitato Nazionale Italiano. (B) Libri di studi e ricerche; atti di convegno e opere di rilevante interesse musicologico connesse ai temi delle celebrazioni; raccolte in una collana intitolata "All'Anno Europeo della Musica" e realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia. (C) Pubblicazioni segnalate edite fuori delle collane dell'Anno Europeo della Musica riconosciute parimenti come "libri dell'Anno Europeo della Musica" e dotate di incentivi economici o di premi acquisto.

Complessivamente hanno lavorato per le manifestazioni dell'Anno Europeo della Musica 154 Enti promotori, interessando 17 Regioni e 38 città o provincie per 12 mesi di attività, con la maggiore concentrazione di proposte nei periodi giugno-luglio e settembre-ottobre.

Il mondo musicale italiano ha partecipato all'Anno Europeo della Musica in tutte le sue componenti: dalla concertistica al teatro lirico e della danza, dai Conservatori alle esperienze pedagogiche e propedeutiche di vario grado dal mondo delle Università e delle ricerche al campo dell'editoria dal patrimonio dalle tradizioni popolari, dalla musica contemporanea al Jazz e alle nuove possibilità di carriera di giovani artisti, ecc..

A livello Europeo il Bureau è stato costantemente informato dell'andamento del programma italiano.

L'Anno Europeo della musica italiano ha altresì fatto propria, insieme alla maggioranza dei Paesi consociati, la proposta di dedicare il 21 giugno alla "Giornata della Musica" con la manifestazione "Teatri Aperti" a cui hanno preso parte 22 teatri italiani.

Sono state inoltre parte integrante del programma il conio delle medaglie celebrative, di monete, e l'emissione di francobolli da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; come pure la ripresa di filmati di varie iniziative per documentari da parte dell'Istituto Luce.

Il programma musicale dell'Anno Europeo della Musica è stato ora ultimato. Tramite una convenzione stipulata con il CIDIM (CIM-UNESCO) si stanno attualmente completando le attività di promozione conoscitiva sul piano pubblicitario, il setto

re delle pubblicazioni risultanti dal programma italiano e la predisposizione della mostra conclusiva a carattere congressuale programmata per la primavera 1986, che sarà ~~momento di sintesi~~ e di nuove proposte.

Occorre infine porre in evidenza di come la realizzazione di un progetto articolato su vari piani abbia fornito elementi di valutazioni positive ed interessanti ai fini della indicazione di una via percorribile in un corretto rapporto e una logica interpretazione di nuove ottiche nell'investimento produttivo e nel sostegno culturale inteso anche come capacità comune di progetto.

6) CONCLUSIONI E LINEE DI RIFORMA LEGISLATIVA.

L'analisi dei dati economici sugli investimenti e l'offerta di spettacolo e sugli incassi e la frequenza del pubblico, nonché quelli sull'intervento finanziario dello Stato nei diversi settori e, per quanto possibile, secondo le aree geografiche nelle quali si sono svolte le varie attività di spettacolo, porta a conclusioni statistiche non univoche ma piuttosto differenziate e spesso problematiche.

Il Cinema ha toccato nel 1985 il punto più profondo della sua crisi produttiva, ma denuncia sintomi di ripresa nei progetti di investimento per il futuro e, sia pur come tendenza, in un risveglio dell'interesse del pubblico se sarà confermato il lieve incremento di frequenza registrato alla fine del 1985.

Il Teatro di prosa ha recuperato sulla stagione 83/84, riconquistando nel 1985 posizioni più positive come pubblico ed incassi, ma sta denunciando un allarmante lievitazione di costi nella prima parte della stagione 85/86 cui non corrisponde una proporzionale espansione qualitativa e quantitativa dell'offerta di spettacolo, nè un ulteriore allargamento del pubblico.

In particolare si accentua il fenomeno della diva-

ricazione del mercato fra spettacoli di grande successo economico e di critica, e spettacoli ad esito negativo con risultati nettamente inferiori alle medie standard nazionali. La frequenza di pubblico tende sempre più a concentrarsi nei giorni di sabato e domenica con grave difficoltà per le recite infrasettimanali.

Analogamente per il teatro musicale la necessità di un più coordinato impegno per la informazione e mobilitazione del pubblico emerge dall'affanno di un sistema produttivo e distributivo che deve ora corrispondere al non indifferente volume di mezzi finanziari messi a disposizione dallo Stato.

In ultima analisi, quindi, la strategia iniziata con la formulazione ed approvazione della legge n.163/85 istitutiva del F.U.S. deve rapidamente essere completata con la predisposizione ed approvazione delle leggi di riforma dei singoli settori di attività.

La tempestiva emanazione delle leggi di riforma, infatti, è indispensabile per completare e rendere realmente efficace il progetto riformatore della legge istitutiva del Fondo Unico dello Spettacolo, la cui operatività non soltanto non poteva realizzarsi pienamente nell'anno 1985, essendo la legge entrata in vigore a metà esercizio, ma è stata in buona parte frenata dagli strumenti di intervento e dalle procedure previsti dalle legislazioni di settore ancora vigenti.

Quindi i maggiori investimenti promossi nell'ambito cinematografico e i maggiori, pur necessari, contributi al settore teatrale e musicale, si sono innestati con effetti forzatamente provvisori nella complessa realtà di un'organizzazione del mondo dello spettacolo, che deve essere razionalizzata e ricomposta in un progetto di sviluppo nuovo e moderno, che conferisca alla spesa pubblica l'effettivo ruolo che le compete e che è voluto dai principi informativi della legge 163/85. Un ruolo volto a realizzare il massimo della produttività in termini di organizzazione imprenditoriale di diffusione dell'offerta e di fruizione della cultura spettacolo; il massimo in conclusione della resa sociale in rapporto al cospicuo sforzo che la finanza pubblica ha inteso attivare, nel quadro complessivo dei bisogni collettivi e delle risorse finanziarie disponibili.

Nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della legge 163, di fronte alle giuste preoccupazioni che il prevedere una disciplina generale senza contestualmente modificare le discipline dei singoli settori poteva non sortire effetti positivi, dal momento che le discipline ordinamentali esistenti risultavano appunto invecchiate o comunque non coordinate con i dichiarati intenti di rinnovamento, si fece presente che la "legge madre" non rappresentava "la riforma", ma solo la prima tappa di una strategia riformatrice che si doveva complessivamente

realizzare con:

- la creazione di un sistema generale che garantisca nuove e più confacenti disponibilità finanziarie dello Stato a favore dello Spettacolo nel suo complesso (legge 163/85);
- l'adeguamento a tale sistema delle discipline specifiche:
 - a) della musica, della danza e del teatro di prosa;
 - b) del cinema e dell'audiovisivo.

Era quindi indispensabile che la proposta del nuovo sistema generale fosse approvata prima di avviare i disegni di legge settoriali. Occorreva cioè sapere prima se, e con quali eventuali modifiche, la Camera e il Senato avrebbero condiviso quella proposta, per poter modulare su di essa, divenuta legge, le proposte di nuova disciplina per la musica, la danza, il teatro di prosa e il cinema. Il Parlamento ha dimostrato di apprezzare la strategia prospettata; ha approvato infatti sollecitadamente il disegno di legge generale, non trascurando di invitare il Governo alla massima sollecitudine nella presentazione delle proposte di nuova disciplina dei singoli settori.

Le modalità già seguite per la preparazione della "legge madre," che fu prima preceduta da una relazione sulle finalità di indirizzo, discussa ed approvata dal Consiglio dei Ministri, ed a cui ha poi fatto seguito un artico-

lato disegno di legge, sono state ripercorse anche per la preparazione delle leggi di riforma, le cosiddette "leggi figlie".

- Per la musica, la prosa, e la danza è stata infatti preparata dal Ministro una ampia relazione illustrativa delle motivazioni e degli obiettivi della riforma, trasmessa nel luglio '85 a tutte le categorie interessate nonché alle forze politiche e sociali. A seguito del dibattito che ne è scaturito e che sostanzialmente ha confermato le linee generali di riforma proposte, anche se ovviamente con differenziate valutazioni e riserve, è stata predisposta una articolata proposta di disegno di legge.

Il testo è stato quindi sottoposto al Consiglio dei Ministri che lo ha approvato il 18-12-85.

Il disegno di legge che è ora all'esame del Senato con il n. 1634 riguarda le attività musicali, di danza e del teatro di prosa e raccoglie in un contesto normativo unico tutto quanto nello spettacolo è offerto al pubblico "dal vivo" e, come tale, distinto dallo spettacolo preconstituito e offerto attraverso lo schermo.

Per quanto concerne quest'ultimo tipo di spettacolo, che comprende il cinema e l'audiovisivo il Ministro ha predisposto una relazione illustrativa delle linee di un progetto di riforma. La relazione è stata inviata il 28 dicembre 1985 alle categorie professionali ed alle forze politiche e sociali.

84

Successivamente, ma entro breve termine, completata l'analisi dei suggerimenti e delle critiche, si procederà alla redazione di uno schema di disegno di legge da presentare al Consiglio dei Ministri. Le linee generali della proposta individuano nel cinema una moderna industria culturale nella quale le due componenti, impresa e cultura, sono viste come un complesso inscindibile e funzionale per la espansione nei mercati interno ed internazionale.

Per il settore dei circhi equestri e dello Spettacolo viaggiante si sta percorrendo le stesse collaudate procedure seguite per il teatro ed il cinema: è cioè in corso di avanzata predisposizione una relazione illustrativa sui principi informativi di un progetto di riforma che valorizzi la funzione sociale e di spettacolo del settore. La relazione sarà inviata alle categorie interessate ed alle forze politiche e sociali per le valutazioni ed osservazioni che le stesse riterranno di formulare. Lo schema di disegno di legge sarà quindi elaborato e presentato al Consiglio dei Ministri.

Sulle tre proposte di riforma, si basa e si realizza così il disegno unitario della legge n.163/85 in adesione sia alla volontà espressa dal parlamento che alle esigenze di razionalizzazione e modernizzazione dello spettacolo italiano.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE
SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO
PER LO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO
COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO
(Anno 1985)

(Articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163)

* ALLEGATI *

- All. n° 1 - Legge 30 aprile 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo"
- " n° 2 - D.M. 16 maggio 1985 del Ministro del Tesoro che ha istituito i capitoli di spesa del F.U.S.
- n° 3 - D.M. 30 maggio 1985 di riparto della quota del 15% del F.U.S. nell'ambito dei settori di attività ed Enti del teatro di prosa.
- " n° 4 - D.I. del 4 giugno 1985 recante le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nel settore dello Spettacolo con la legge 30 aprile 1985 n.163.
- " n° 5 - D.M. 20 giugno 1985 di ripartizione della quota del 13% del F.U.S. nell'ambito dei settori di attività ed Enti del Titolo III della legge n.800/67.
- n° 6 - D.M. 20 giugno 1985 riparto Enti Lirici 85.
- n° 7 - D.M. 11 luglio 1985 di ripartizione della quota del 25% del F.U.S. fra i settori di attività ed Enti del Cinema.
- n° 8 - D.M. 31 luglio 1985 relativo ad apertura sale cinematografiche (multisale art.8 ultimo comma).
- n° 9 - D.M. 29 ottobre 1985 relativo al ripiano delle posizioni debitorie degli Enti Lirico-sinfonici.

1. n° 10 - D.M. 30 ottobre 1985 del Ministro del Tesoro che ha integrato i capitoli di spesa del F.U.S.
- " " 11 - D.M. 30 ottobre 1985 recante le modalità di utilizzazione e gestione del Fondo per la concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3% in favore dell'esercizio cinematografico.
- " n° 12 - D.M. 31 ottobre 1985 di ripartizione della quota del 1,5% del F.U.S. fra le attività dello spettacolo viaggiante e circense .
- " n° 13 - D.M. 31 ottobre 1985: regolamento di attuazione della ripartizione della quota del F.U.S. alle attività circensi.
- " n° 14 - D.M. 7 novembre 1985 di II riparto della quota del 15% del F.U.S. nell'ambito dei settori di attività ed Enti del Titolo III della legge n. 800/67.
- " n° 15 - D.M. 19 novembre 1985: stanziamento 13 miliardi Enti Lirici.
- " n° 16 - D.M. 4 dicembre 1985: determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313 per l'adeguamento alle norme delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

400

- All. n° 17 - D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 che, all'art. 9, completa il ripiano dei deficit degli Enti Lirici e Sinfonici
- " n° 18 - Protocollo di accordo per l'Agenzia italo-francese 9 novembre 1984.
- " n° 19 - Protocollo d'intesa per l'Agenzia italo-francese 14 giugno 1985.

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 14 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

LEGGE 30 aprile 1985, n. 163.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

Art. 1.

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è

istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo. Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
- g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;
- h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
- l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
- m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;
- n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
- q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
- s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
- t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelvisive specializzate, degli esportatori di film;

1

103

3204

4-5-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessa per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*) ed *o*) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *w*) e *x*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Art. 4.

Atribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio dello spettacolo

È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Controllo del Parlamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

104

45-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

3295

Titolo II**AGEVOLAZIONI FISCALI****Art. 7.***Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico*

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro la data della presentazione della dichiarazione e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.*Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante*

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.*Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione*

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini dell'agevolazione delle agevolazioni di cui al comma precedente si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10.**Sanzioni**

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11.*Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione*

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3206

4-5-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12.

Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare ».

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle

leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1960, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1963, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1964, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

106

4-5-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

327

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziare o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

- a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;
- b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;
- e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;
- f) legge 13 aprile 1977, n. 141;
- g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;
- h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; se-

condo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera a):

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, concernente *Provvedimenti per la cooperazione*. Il riconoscimento delle organizzazioni nazionali è disciplinato dall'art. 5 di detto decreto.

Nota all'art. 3, secondo comma, lettera y):

L'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (*Norme sul finanziamento dei provvedimenti a favore della cinematografia*), nel primo comma, dispone:

« Art. 44. (*Circoli di cultura cinematografica*). — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono istituiti »

3208

4-5 1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 104

le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato».

— Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella parte richiamata, dispone:

«I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti».

Nota all'art. 7, primo comma e all'art. 8, primo comma, lettere a) e b):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contiene: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*. L'art. 13 indica i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (il cui regime ordinario è disciplinato nei successivi articoli 14-17); l'art. 18, sesto comma, prevede, per le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, la facoltà di optare per il regime ordinario.

Nota all'art. 12:

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

— L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si applica l'imposta del reddito delle persone giuridiche.

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

• Art. 5. (*Programmazione obbligatoria*). — I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che struttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, valutate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2222):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (Lattuada) il 30 ottobre 1984.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 9 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla II commissione il 12, 19 dicembre 1984 e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1111):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13, 20 febbraio 1985 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2222/B):

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 20 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 22 marzo 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 marzo 1985 e 2 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1111/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 aprile 1985, con parere della commissione 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

108



Il Ministro del Tesoro

2

19097 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO =I.G.B.= DIV. VII

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo;

VISTO l'art. 1 della citata legge n. 163, il quale dispone che per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO l'ultimo comma dell'art. 4 della predetta legge n. 163, il quale prevede, tra l'altro, che gli oneri relativi all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale dello spettacolo fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della legge medesima;

VISTO l'ultimo comma del successivo art. 5, il quale prevede che le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente del medesimo articolo fanno carico al richiamato Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il titolo II della richiamata legge n. 163 concernente agevolazioni fiscali per i reinvestimenti nei diversi settori dello spettacolo;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ripetuta legge

109

n.163, in base al quale fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art.15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n.800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art.2 della presente legge;

VISTO il successivo secondo comma del medesimo art.13, in base al quale nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n.378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato

del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art.2 della legge 14 agosto 1971, n.819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art.2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n.182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n.311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e tea-

trali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante;

VISTO il successivo art. 15, il quale dispone che:

— al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente art. 1, è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987;

— al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato;

— confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziata o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a- regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b- articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre

1965, n. 1213;

c- primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d- articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e- primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

f- legge 13 aprile 1977, n. 141;

g- articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

h- articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i- legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l- sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m- terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b) dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182;

- per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento di entrata del bilancio dello Stato;

- per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

- all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento;

- la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi;

- il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

RITENUTA la necessità di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

VISTA la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

DECRETA :

Negli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1985, sono introdotte le seguenti variazioni (tra parentesi quelle relative alla cassa):

in diminuzione,

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 6656 - Fondo occorrente per far fronte,
ecc.

587.000.000.000
(587.000.000.000)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap.n.2561	-Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	1.200.000.000 (606.000.000)
" " 2563	-Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici ed alle Istituzioni concertistiche assimilate	6.047.000.000 (6.047.000.000)
" " 2564	-Somma da erogare per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa	7.500.000.000 (7.500.000.000)
" " 2566	-Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, ecc.	2.530.300.000 (2.530.300.000)
" " 2568	-Fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri	1.000.000.000 (1.000.000.000)
" " 2573	-Contributo straordinario da assegnare a favore del Teatro della Scala e di attività musicali all'estero, ecc.	8.578.000.000 (8.578.000.000)
" " 2574	-Fondo per la concessione di sovvenzioni e contributi, ecc.	1.500.000.000 (1.316.000.000)
" " 8031	-Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi	8.352.000.000 18.403.000.000 (15.714.000.000)
" " 8033	-Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali	— 800.000.000 (800.000.000)

Cap. n. 8034	-Premi di qualità ai film cortometraggi nazionali	744.000.000 (741.000.000)
" " 8036	-Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche	— 7.350.000.000 (6.069.000.000)
" " 8037	-Somma da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro per il Fondo speciale costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico, ecc.	— 700.000.000 (700.000.000)
" " 8038	-Premi di qualità ai film cortometraggi dichiarati nazionali dagli Stati della CEE	— 110.000.000 (110.000.000)
" " 8040	-Contributo straordinario a favore del Centro sperimentale di Cinematografia, ecc.	— 2.000.000.000 (2.000.000.000)
" " 8041	-Contributo annuo all'Istituto Luce	2.000.000.000 (2.000.000.000)
" " 8042	-Fondo per la concessione e contributi, ecc.	— 1.810.000.000 1.810.000.000 (1.538.000.000)
" " 8531	-Fondo da erogare per la concessione di contributi straordinari agli esecenti dei circhi equestri, ecc.	2.500.000.000 (1.975.000.000)

in aumento

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap; n. 1192 (di nuova istituzione. Sotto la categoria IX - somme non attribuibili)
Quota del fondo unico per lo spettacolo, da ripartire per far fronte agli oneri di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori
(9.9.0. - 12.9.0.)

23.777.390.000
(23.777.390.000)

Cap; n. 2577	(di nuova istituzione) Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (5.7.2. - 6.3.7.)	275.053.680.000 (275.053.680.000)
" "	2578 (di nuova istituzione) Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (5.7.2. - 6.3.7.)	75.014.718.000 (75.014.718.000)
" "	2579 (di nuova istituzione) Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa (5.2.9. - 6.3.7.)	86.062.790.000 (85.284.790.000)
" "	7600 (di nuova istituzione, sotto la rubrica 4 - Servizi del teatro - categoria K. Somma da erogare, nell'ambito delle rispettive quote del fondo unico per lo spettacolo assegnate alle attività musicali ed alle attività teatrali di prosa, per il conferimento annuale alla sezione autonoma per il credito teatrale della Banca Nazionale del Lavoro, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali (12.2.1. - 6.3.7.)	19.021.912.000 (19.021.912.000)

Cap. n. 8043	(di nuova istituzione) Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività cinematografiche (12.2.1. - 10.3.5.)	60.753.400.000 (56.503.400.000)
" "	8044 (di nuova istituzione) Somma da assegnare, nell'ambito della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata al finanziamento delle attività cinematografiche, al fondo di intervento istituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro (12.2.1. - 10.3.5.)	50.951.550.000 (50.951.550.000)
" "	8045 (di nuova istituzione) Somma da assegnare, nell'ambito della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata al finanziamento delle attività cinematografiche, al fondo denominato "di sostegno" istituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro (12.2.1. - 10.3.5.)	50.951.550.000 (50.951.550.000)
" "	8532 (di nuova istituzione) Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (12.2.1. - 6.3.7.)	10.190.310.000 (9.665.310.000)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

ROMA, 16 MAG. 1935

IL MINISTRO

118



3

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTI l'art. 1 della predetta legge, istitutivo del fondo unico per lo spettacolo e l'art. 13 che stabilisce, in via transitoria, la ripartizione del fondo da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo tra i settori di attività e gli Enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo;

RITENUTO di provvedere, nell'ambito dello stanziamento riservato al settore del Teatro di prosa, alla determinazione delle somme destinate alle attività e agli Enti teatrali previsti dalle leggi vigenti;

VISTI l'art. 1, 6° comma, della legge 17 febbraio 1982 n. 43 e l'art. 1, 7° comma della legge 10 maggio 1983 n. 182, con cui è stato determinato il contributo annuo a favore dell'Ente Teatrale Italiano;

VISTO l'art. 2, 2° comma, lett. a) della citata legge n. 182/1983 con cui è stata fissata la quota di stanziamento destinata alle attività teatrali all'estero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15, 3° comma, lett. 1) e m) della legge n. 163/1985 i predetti stanziamenti sono confluiti nel fondo unico dello spettacolo e che, ai sensi dell'art. 13 della legge stessa, fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che, ai sensi delle predette norme ed a valere sulle disponibilità della quota del fondo unico destinato alle attività teatrali di prosa, occorre provvedere per l'anno 1985 alla determinazione dei contributi destinati alle attività e agli enti sopra richiamati, secondo le procedure di assegnazione previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

119

VISTI il R.D.L. 1° agosto 1935 n.327, il R.D.L. 16 giugno 1938 n.1546 e il D.L. 20 febbraio 1948 n.62;

VISTA la circolare n.04196/TCPCG del 26 luglio 1984;


VISTA la Commissione Consultiva del Teatro di Prosa, nella seduta del 29 maggio 1985, alla cui motivazioni si fa rinvio;

D E C R E T A

A valere sullo stanziamento di bilancio destinato alle attività teatrali di prosa ai sensi dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163, per l'anno 1985, la quota destinata alle iniziative all'estero è stabilita in L.2.000.000.000, ed il contributo a favore dell'Ente Teatrale Italiano è determinato in L.8.650.000.000, comprensive della somma di L.5.650.000.000, già corrisposta.

In relazione a quanto previsto dall'art.1, 6° comma, della legge 10 maggio 1983 n.182, il contributo a favore dell'Istituto Nazionale del Drama Antico, per lo stesso esercizio 1985, è stabilito in L.700.000.000, comprensive della somma di L.600.000.000, già assegnate.

I L M I N I S T R O



30 MAG. 1985

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1985.

Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nel settore dello spettacolo con il titolo II della legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo;

Visto l'ultimo comma dell'art. 11 della legge medesima che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo di un decreto che disciplini le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di quanto innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge le imprese individuali e societarie che abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività.

Le agevolazioni competono alle imprese che esercitano l'attività di spettacolo come attività prevalente e tale condizione deve essere mantenuta fino al consolidamento delle agevolazioni. In caso contrario si decade dall'agevolazione anche se la perdita del requisito deriva da operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni con società operanti in diverso settore economico.

E' ammesso a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 12 chiunque effettui erogazioni liberali nei confronti degli enti non commerciali di cui alla lettera c)

4010

7-6 1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 133

dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che siano in possesso dell'attestazione prevista nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge:

a) per utile dichiarato si intende quello risultante dal conto economico allegato alla dichiarazione dei redditi riferibile alla gestione delle attività previste nel primo comma di detti articoli. La quota di utile attribuibile alle attività agevolate è determinata in base al rapporto tra i ricavi derivanti da tali attività e il totale dei proventi dell'esercizio;

b) per reddito imponibile si intende il reddito di impresa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il reddito complessivo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Non si tiene conto del credito d'imposta sui dividendi, delle maggiorazioni di conguaglio e delle perdite riportate da precedenti esercizi;

c) se l'ammontare complessivo degli ammortamenti risulta inferiore a quello calcolato applicando i coefficienti e le quote massimi ordinari, il reddito imponibile si assume nella misura ridotta risultante dallo scomputo dell'ammortamento non effettuato. Per i beni acquisiti in leasing, il reddito imponibile è maggiorato della eventuale differenza fra gli ammortamenti come sopra calcolati e i canoni pattuiti;

d) per reddito di esercizio si intende il reddito imponibile così come definito nelle precedenti lettere b) e c) riferibile al periodo d'imposta. Per utile distribuito si intende la parte dell'utile dell'esercizio di cui è deliberata la distribuzione nei confronti dei soci delle società di capitali o di persone nonché quello prelevato dall'imprenditore individuale;

e) gli utili accantonati in regime agevolato devono essere evidenziati in apposito fondo fino al verificarsi di tutte le condizioni volute dalla legge per la spettanza dell'agevolazione. Fino allo stesso termine i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione sono tenuti alla contabilità ordinaria. Alle dichiarazioni annuali dei redditi deve essere allegato un prospetto esplicativo nel quale devono essere evidenziate le quote del fondo riferibili alle singole iniziative agevolate;

f) il costo dei film, delle attività e delle opere si assume nell'ammontare fiscalmente riconosciuto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge le imprese di produzione di film sono ammesse all'agevolazione anche se i film sono destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. In tal caso i film, ferma l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 7 della legge, possono essere realizzati su qualsiasi supporto, avere qualsiasi durata e sono distintamente considerati anche se costituiti puntate di medesima serie.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile per i soggetti percipienti a condizione che l'attività da essi svolta fino al consolidamento dell'agevolazione riguardi esclusivamente lo spettacolo.

Art. 3.

Le condizioni soggettive e oggettive di cui al primo comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 8 e al primo comma dell'art. 9 della legge devono risultare da apposite attestazioni, rilasciate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi con la quale l'agevolazione è richiesta.

Lo stesso Ministero rilascia altresì agli enti interessati apposita attestazione comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi concernenti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 12.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunicherà agli ispettori compartimentali delle imposte dirette competenti in ragione del domicilio fiscale dell'impresa o dell'ente le inosservanze e inadempimenti riscontrati nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e certificazione.

Art. 4.

Al fine di consentire il controllo delle condizioni per il consolidamento delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, i soggetti che hanno usufruito dei benefici, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori, devono inviare all'ufficio delle imposte, nel cui distretto avevano il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione nella quale il beneficio stesso è stato richiesto, la documentazione relativa alle date di inizio ed ultimazione dei film, degli spettacoli, delle attività e delle opere nonché quella dei correlativi costi.

Gli enti che percepiscono le somme di cui all'art. 12 devono indicare nella ricevuta rilasciata ai soggetti eroganti gli estremi dell'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto; la documentazione dell'utilizzo delle somme stesse deve essere allegata alla dichiarazione annuale dei redditi ovvero, per i soggetti che non sono tenuti alla dichiarazione, inviata all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta unitamente a copia dell'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Per quanto concerne i costi, salva la facoltà dell'ufficio di richiedere l'esibizione di tutto o di parte della relativa documentazione, è sufficiente l'invio di un prospetto riepilogativo dei costi stessi con l'indicazione del luogo in cui la documentazione è conservata.

Art. 5.

In caso di decadenza dell'agevolazione per inosservanza dei termini stabiliti per l'inizio e la conclusione del film, degli spettacoli, delle attività e delle opere oggetto dell'agevolazione stessa, per mancanza o incompletezza della documentazione ad essi relativa o per altre cause sopravvenute, si rendono dovute le imposte non versate per il periodo d'imposta nel quale sono stati prodotti gli utili agevolati.

Al recupero provvede l'ufficio delle imposte, presso il quale fu presentata la dichiarazione annuale recante la domanda di agevolazione, mediante iscrizioni in ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione. Nello stesso ruolo è iscritta la soprattassa calcolata in ragione del 50 per cento annuo con decorrenza dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi recante la domanda di agevolazione e fino al giorno di scadenza della rata del ruolo nel quale le imposte sono state iscritte.

7-6-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 133

4011

All'iscrizione l'ufficio può provvedere entro dieci anni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione delle attività e delle opere agevolate. Il contribuente ha facoltà di versare le imposte e soprattasse di cui ai precedenti commi mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale all'atto del versamento.

Dell'avvenuto versamento il contribuente deve dare notizia all'ufficio delle imposte di cui al primo comma, mediante apposita comunicazione corredata dell'attestazione di versamento.

In caso di versamento insufficiente, l'ufficio delle imposte provvede al recupero delle somme non versate a norma del secondo comma, applicando la soprattassa di cui all'art. 10 della legge sulla parte di imposta non versata. In caso di mancato o insufficiente pagamento della soprattassa sono dovuti gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dalla data di effettuazione dei correlativi versamenti d'imposta.

Le somme non utilizzate per le previste finalità dai soggetti percipienti di cui all'art. 12 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro percezione sono computate, per il doppio del loro ammontare, quali redditi diversi dell'ultimo periodo d'imposta entro cui dovevano verificarsi le condizioni per godere del beneficio fiscale.

Art. 6.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 competono sugli utili prodotti e dichiarati per i periodi o frazioni di periodi d'imposta ricadenti nel quinquennio 6 maggio 1985-6 maggio 1990.

Le disposizioni dell'art. 12 trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 5 maggio 1985.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

*Il Ministro
del turismo e dello spettacolo*
LACORTO

NOTA

La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985.

(3133)



Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985 n.163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTI l'art.1 della predetta legge, istitutivo del fondo unico per lo spettacolo e l'art.13 che stabilisce, in via transitoria, la ripartizione del fondo da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo tra i settori di attività e gli Enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo;

VISTO il III comma dell'art.15 della legge 30 aprile 1985 n.163 in forza del quale confluiscono sul Fondo Unico per lo Spettacolo, tra gli altri, tutti gli stanziamenti annualmente previsti dalle vigenti leggi;

CONSIDERATO che il Fondo unico per lo Spettacolo è stato determinato per l'anno 1985, in L.679.354.000.000 al netto delle somme corrispondenti alle evoluzioni fiscali il cui onere è valutato in L.13 miliardi ai sensi del penultimo comma dell'art.15 della legge 30/4/1985 n.163 e dell'ulteriore incremento di cui alla lettera h) dell'art.15 della citata legge 30/4/85 n.163, non ancora versato in bilancio e quindi allo stato non disponibile;

CONSIDERATO che la quota del 13% del Fondo Unico dello Spettacolo prevista al 1° comma dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163 a favore di enti e attività musicali di cui al titolo 3° della legge 14/8/67 n.800 è pari a L.88.316.020.000;

CONSIDERATE le riserve di cui alle lettere a) d) ed e) del 2° comma dell'art.13 rispettivamente per il 4% pari a L.3.532.640.800 per attività musicali all'estero, il 3%, pari a L.2.649.480.600, per interventi creditizi di cui al 4° comma dell'art.2 della legge 10/5/1983 n.182 e successive modificazioni, il 10% pari a L.8.831.602.000 per la istituzione di un fondo annuale per interventi creditizi a favore delle sale teatrali e musicali;

CONSIDERATO che sulla residua quota di L.73.302.296.600 la vigente legislazione prevede le seguenti riserve:

- ai sensi del 3° comma dell'art.2 della legge 14/8/67 n.800 non meno del 25% dello stanziamento annuale è da destinarsi ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico orchestrali di cui all'art.28 della stessa legge;

- ai sensi del 6° comma dell'art.3 della legge 10/5/83 n.182 L.1.800 miliardi è destinato per le finalità del fondo speciale di cui all'art.40 della

legge 14/8/67 n.800 così come modificato dal 4° e 5° comma dell'art.1 della legge 14/11/1978 n.589 e dal 4° comma dell'art.1 della legge 6/3/1980 n.54;

CONSIDERATO che per il combinato disposto delle suddette leggi 14/8/67 n.800, 14/11/79 n.589, 6/3/1980 n.54, 10/5/83 n.182, lo stanziamento del predetto fondo speciale di L.1.800 milioni è destinato per non più di L.400 milioni a favore di istituti e Centri di iniziativa musicale di cui al 5° comma dell'art.1 della citata legge 14/11/79 n.589, per non più di L.1 miliardo a favore di complessi bandistici e per la residua somma per le finalità di cui al 1° comma del già citato art.40 della legge 14/8/67 n.800;

CONSIDERATO che una volta predeterminate le suddette riserve il residuo stanziamento va ripartito nell'ambito delle attività previste per le attività liriche, concertistiche, festivals, concorsi, attività sperimentali e rassegne di cui agli artt.27,32,36,37;

RITENUTA la esigenza di elevare la predetta quota di L.400 milioni a non meno di L.1.500 milioni a favore degli istituti e Centri di iniziativa musicale per le finalità di cui al già citato 5° comma dell'art.1 della legge 14/11/1979 n.589 e ciò in considerazione della opportunità di sovvenire nella misura più ampia possibile ad iniziative di promozione e conoscenza del patrimonio musicale in aderenza all'ordine del giorno della Comm.istruzione Spettacolo e Sport del Senato nella seduta del 12/3/85;

RITENUTO altresì di provvedere ad una ripartizione di massima dello stanziamento fra gli altri settori di attività fermo restando eventuali modifiche secondo sopravvenute diverse esigenze che dovessero verificarsi entro il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dello Spettacolo istituito all'art. 3 della legge 30 aprile 1985 n.163 non è stato ancora costituito;

SENTITA la Commissione Centrale per la Musica prevista dall'art.3 della legge 14/8/67 n.800 in riunione del 19/6/85 cui si fa rinvio per quanto concerne le motivazioni del presente Decreto

D E C R E T A

Art.1

Il Fondo speciale istituito dall'art.40 della legge 14/8/67 n.800 così come modificato ed integrato dal 4° e 5° comma dell'art.1 della legge 14/11/79 n.589, dal 4° comma dell'art.1 della legge 6/3/80 n.54, dal 6°

comma dell'art. 3 della legge 10/5/83 n.182 è elevato a L.2.900 milioni dei quali non oltre L.1.500 milioni per le finalità di cui al 5° comma dell'art.1 della legge 14/11/79 n.589.

Art.2

La quota riservata ai sensi del 3° comma dell'art.2 della legge 14/8/67 n.800 a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico - orchestrali determinata in L.33.719 milioni dei quali L.17.635 milioni per i teatri di tradizione e L.16.084 milioni per le istituzioni concertistico - orchestrali di cui all'art.28 della legge 14/8/67 n.800.

Art.3

La residua somma di L.36.619 milioni è ripartita fra le restanti attività dal titolo III della legge 14/8/67 n.800 nel modo seguente:

L.8.202 milioni per le manifestazioni liriche di cui agli artt.27 e 31;

L.9.309 milioni per festivals nazionali ed internazionali e le rassegne di cui agli artt.36 e 37 della legge;

L.2.500 milioni per i corsi, concorsi ed attività sperimentali di cui all'art.37 della legge;

L.12.486 milioni per le attività concertistiche e corali di cui all'art. 32 della legge;

L.4.122 milioni per le attività di balletto di cui all'art.32 della legge;

La ripartizione di cui al presente articolo potrà essere modificata, sentito il parere della Commissione Centrale per la musica, art.3 della legge 14/8/67 n.800, secondo la verificata esigenza dei singoli settori di attività, entro la fine dell'esercizio finanziario.

IL MINISTRO

Roma, 20 GIU. 1985



6

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la Legge n. 800 del 14.8.1967;

VISTA la Legge n. 163 del 30.4.1985;

RITENUTO di procedere, con la dovuta tempestività, alla ripartizione tra gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate di una quota parte di L. 220.000.000.000 del fondo da destinare ai suddetti enti per l'es. 1985, utilizzando le percentuali di assegnazione che si ricavano dai totali dei contributi ordinari attribuiti a ciascun ente lo scorso anno;

SENTITO il parere della Commissione Centrale per la Musica del 19.6.1985;

DECRETA :

Sono assegnate agli Enti autonomi lirici ed alle Istituzioni concertistiche assimilate le somme a fianco di ciascuno indicate, a titolo di contributo statale per l'es. 1985 a valere su una quota parte di L. 220.000.000.000 del fondo da destinare ai predetti enti ed istituzioni per lo stesso esercizio:

E.A. Teatro Comunale - Bologna	15.412.650.000
E.A. Teatro Comunale - Firenze	22.184.800.000
E.A. Teatro Comunale dell'Opera - Genova	11.038.500.000
E.A. Teatro alla Scala - Milano	34.749.000.000
E.A. Teatro San Carlo - Napoli	17.910.750.000
E.A. Teatro Massimo - Palermo	22.222.200.000
E.A. Teatro dell'Opera - Roma	24.517.350.000
E.A. Teatro Regio - Torino	15.488.000.000
E.A. Teatro Comunale "G. Verdi" - Trieste	12.351.900.000
E.A. Teatro La Fenice - Venezia	18.384.850.000
E.A. Arena - Verona	10.296.000.000
Accademia Nazionale di S. Cecilia - Gestione Autonoma dei Concerti - Roma	10.467.600.000
Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. da Palestrina" - Cagliari	4.976.400.000
	<hr/>
	220.000.000.000

Roma, 20.6.1985

Lelio Lagorio



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985 n.163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTI l'art.1 della predetta legge, istitutivo del fondo unico per lo spettacolo e l'art.13 che stabilisce, in via transitoria, la ripartizione del fondo da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo tra i settori di attività e gli Enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo;

VISTO il III comma dell'art.15 della legge 30 aprile 1965 n.163 in forza del quale confluiscono sul Fondo unico per lo Spettacolo, tra gli altri, tutti gli stanziamenti annualmente previsti dalle vigenti leggi in materia di cinematografia;

CONSIDERATO che, ai sensi delle predette norme, occorre provvedere per l'anno 1985 alla ripartizione della quota del 25% del Fondo Unico per lo Spettacolo fra i settori di attività ed Enti previsti dalle succitate norme, al fine di procedere all'assegnazione dei contributi e finanziamenti secondo i criteri di valutazione ed i procedimenti amministrativi prescritti nelle rispettive vigenti leggi;

CONSIDERATO che la quota del 25% del Fondo Unico dello Spettacolo, prevista al primo comma dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163 a favore del cinema, è determinata in L.169.838.500.000;

CONSIDERATO che del predetto importo il 60%, pari a L.101.903.100.000 riservato per gli interventi creditizi di cui alla lettera b) e c) del secondo comma dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163;

CONSIDERATO che nella residua quota di L.67.935.400.000 sono inclusi gli stanziamenti già previsti da leggi vigenti per un importo complessivo di L.41.104 milioni, e che quindi restano da ripartire fra settori di attività ed Enti previsti da leggi vigenti, L.26.831.400.000;

CONSIDERATA la opportunità di elevare taluni stanziamenti previsti da leggi vigenti al fine di sopperire ai reali fabbisogni del Cinema, incentivando gli investimenti produttivi, la qualità dei film di lungo e cortometraggio, la realizzazione di film ispirati a particolari finalità artistiche e culturali, le iniziative culturali e tecniche e gli Enti pubblici e privati che operano per lo sviluppo e promozione delle attività cinematografiche;

VISTI gli articoli 7, 9, 11, 12, 27, 28, e 45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;

VISTI l'XI, XIII, XIV, XV comma dell'art.1 ed il secondo comma lettera b) dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182;

VISTE le lettere b) e c) del secondo comma dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dello Spettacolo istituito all'art.3 della legge 30 aprile 1985 n.163 non è stato ancora costituito;

SENTITA la Commissione Centrale per la Cinematografia prevista all'art.3 della legge 4 novembre 1965 n.1213, nella sua riunione del 27/6.85 cui si fa rinvio per quanto concerne le motivazioni del presente decreto.

D E C R E T A
Art.1

I seguenti stanziamenti previsti da leggi vigenti sono aumentati, a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo iscritto al capitolo 8043 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo: nel modo seguente:

- a) - I premi di qualità ai film di lungometraggio nazionali previsti all'art.9 della legge 4 novembre 1965 n.1213 sono elevati a lire 200 milioni per uno stanziamento annuo complessivo di L.4 miliardi.
- b) - I premi di qualità ai film di cortometraggio nazionali previsti all'art.11 della legge 4 novembre 1965 n.1213 sono elevati come segue:
due premi da lire 30 milioni;
otto premi da L.21 milioni
venti premi da L.16.500.000
per uno stanziamento complessivo annuo di L.2.232 milioni.
- c) - Lo stanziamento complessivo istituito dal I comma dell'art.27 della legge 4 novembre 1965 n.1213 per la corresponsione di contributi sugli interessi mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale è elevato a L.5 miliardi.
- d) - Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213 è complessivamente elevato a L.15.193.400.000 dei quali:

L.4.600 milioni per il Centro Sperimentale di Cinematografia di cui al primo comma, lett.i) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965, n.1213;

L.900 milioni per la Cineteca Nazionale di cui al primo comma, lett.o) dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;

L.1.200 milioni per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce di cui al primo comma, lett.g) n.2 dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213;

L.8.493.400.000 per le restanti finalità dell'art.45 della legge 4 novembre 1965 n.1213.

) - Il contributo istituito dal XV comma dell'art.1 della legge 10 maggio 1983 n.182 a favore dell'Istituto Luce è elevato a L.4 miliardi.

) - Il fondo particolare di cui all'art.28 della legge 4 novembre 1965 n.1213 e successive integrazioni e modificazioni è ulteriormente integrato della somma di L. 8 miliardi.

Art. 2.

Restano invariati gli stanziamenti di cui agli artt.7, ultimo comma, 12 della legge 4 novembre 1965, n.1213, al XIV comma dell'art.1 e II comma, lett.b) dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182.

Roma, 11 luglio 1985

IL MINISTRO

Lelio Lagori

8

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 31 luglio 1985.

Determinazione, per il biennio 1984-85, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché alla destinazione di teatri e sale per proiezioni cinematografiche.

**IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinate ad autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni

in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1984-85 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1984 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1982-83 rispetto al biennio 1980-81. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1985 il raffronto verrà operato tra il biennio 1983-84 ed il biennio 1981-82. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella tenendo presente che per ogni punto o frazione di punti di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I:

comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

131

5900

22.8.1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 197

Classe II:

comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

Classe III:

comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

Classe IV:

comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.**Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici**

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'area, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.); compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'area dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 chilometri (primo comma) e di 1 chilometro (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.**Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti**

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film: lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1984 il raffronto verrà operato tra il biennio 1982-83 ed il biennio 1980-81, mentre per il 1985 il raffronto verrà operato tra il biennio 1983-84 ed il biennio 1981-82 escludendosi da tale compito le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 5.**Arene estive**

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Art. 6.**Comuni, frazioni e località sprovvisti di cinema**

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli

132

22-8-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 197

5901

spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di films prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di films scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di films prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti con il maggiore afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato

raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie della città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico — oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di films cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché films di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva per l'emanaione dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori dei films, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213, determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rilancio del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

È consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rilanciamenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito — sempre che non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione — a condizione che gli interessati — indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti — comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

5902

22-8-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 197

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

È, altresì, consentito — ai fini di facilitare la realizzazione di nuove modalità per l'offerta di spettacoli cinematografici e per la circolazione dei film — la trasformazione di un locale in attività in due o più sale mediante trasferimento di altrettante aziende cinematografiche, ai fini di ottenere una pluralità di sale a programmazioni multiple, nello stesso immobile.

Art. 9.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche della azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.

Spettacoli misti

Al sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite i comuni al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredato dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata della sala cinematografica; pianta in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico-illustrativa, in duplice copia, comprendente, anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto all'uopo presentato;

d) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione e la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

e) verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo recante parere motivato sul progetto presentato;

f) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

g) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo al competente comune dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante la esibizione di docu-

22-8-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 197

5903

menti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Roma, addì 31 luglio 1965

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 1 comma primo:

Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (*Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia*) è il seguente:

« Art. 31 (*Aperture nuove sale*). — La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinate ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 (sale per proiezione a formato ridotto e arene estive) sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'inerimento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri condonati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 13 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia, che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore ai 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 41 (circoli di cultura cinematografica), per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa, limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio di provenienza le sale cinematografiche in

precedenza esplicita, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 117. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Nota all'art. 2, comma primo:

Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è ripetuto nella nota precedente. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

« Art. 32 (*Spettacoli misti*). — Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazione alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale ad uno a venti giorni ».

Nota all'art. 3, comma secondo:

La legge n. 167/1962 concerne: *Disposizioni per favorire la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*.

Nota all'art. 7, comma primo:

Il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 è ripetuto nella nota all'art. 1, comma primo.

« L'art. 44 della legge n. 1213/1965 prevede, al comma primo, il riconoscimento con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, delle associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che « Al fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono: a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro; b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale validata dalla S.I.A.L.; c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni ». Il quarto comma del medesimo articolo prescrive che i requisiti indicati nel terzo comma debbano risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico ».

Nota all'art. 7, comma terzo:

L'art. 52 della legge n. 1213/1965 prescrive che le autorizzazioni siano rilasciate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere di una commissione (denominata: commissione nuove sale), composta di:

- il direttore generale dello spettacolo, presidente;
- un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
- un rappresentante dei produttori di film;
- un rappresentante dei noleggiatori di film;
- due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- un rappresentante degli autori cinematografici;
- sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 è ripetuto nella nota all'art. 2, comma primo.

135

5904

22-8-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 197

Nota all'art. 11, comma primo:

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 è riportato nella nota all'art. 1, comma primo, e quello dell'art. 32 nella nota all'art. 2, comma primo.

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 1213/1965, come modificato dall'art. 12 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è il seguente:

« Art. 33 (Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive). — Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nel locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo ».

Nota all'art. 13, comma secondo:

Vedere la nota all'art. 7, comma terzo.

(4533)

8158

12-11-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 266

9

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a norma della legge 13 luglio 1984, n. 312.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 312, recante interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

Visto in particolare, l'art. 2 della suddetta legge n. 312 del 1984, ove si prevede:

che sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi colleghi dei revisori, viene consolidata l'esposizione debitoria delle istituzioni ed enti medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie;

che l'esposizione debitoria predetta viene assunta nel limite di lire 360 miliardi, a carico dello Stato, e che alla sua regolazione si provvede mediante rilascio ai succennati istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei titoli emessi;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1985, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'esposizione debitoria degli enti suddetti nei confronti dei tesorieri ed altri istituti di credito, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 278.710.593.189, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dare attuazione alla richiamata legge n. 312 del 1984 mediante un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, per l'importo complessivo di L. 278.718.000.000 pari al suddetto ammontare dell'esposizione, opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui allo unito elenco, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui alla legge 13 luglio 1984, n. 312, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 278.718.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° gennaio 1985;

tasso d'interesse: 12,50 %, pagabile annualmente;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1990;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 2 della suddetta legge n. 312 del 1984, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato al presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati di cui al presente decreto potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione per la frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, la quale effettuerà anche le operazioni di cui al successivo art. 6.

139

12-11-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 266

8159

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli, al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
- b) dalle imposte sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito

per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1990.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente riconosciuti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; le filiali stesse provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo dei relativi crediti; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, al momento dell'incasso della cedola, di scadenza 1° gennaio 1986; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 312 » « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; negli angoli in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo, degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

138

8160

12-11-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 265

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu - arancio;

taglio da 500 milioni: blu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde - grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora - viola malva,

mentre per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziati dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1985

Il Ministro: GORTA

Registrata alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1985
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 356

ISTITUTO DI CREDITO

	Esposizione debitoria (compresi interessi)	Importo dei certificati assegnati
1) Cassa di risparmio - Bologna (per Ente autonomo Teatro comunale Bologna)	6.383.241.625	6.384.000.000
2) Cassa di risparmio - Firenze (per Ente autonomo Teatro comunale Firenze)	6.491.123.566	6.402.000.000
3) Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova (per Ente autonomo Teatro dell'Opera di Genova)	3.339.728.532	3.340.000.000
4) Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Milano (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	24.096.668.220	24.057.000.000
5) Banca commerciale italiana - Milano (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	17.168.196	18.000.000
6) Banco di Roma - Milano (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	33.215.677	34.000.000
7) Banque Française du Commerce Extérieur - Milano (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	137.978.231	138.000.000
8) Banco di Napoli - Napoli (per Ente autonomo Teatro San Carlo di Napoli)	22.665.753.365	22.666.000.000
9) Cassa centrale di risparmio V. Emanuele per le provincie siciliane - Palermo (per Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo)	23.529.914.631	23.530.000.000
10) Banco di Sicilia - Palermo (per Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo)	5.244.502.023	5.245.000.000
11) Cassa di risparmio - Trieste (per Ente autonomo Teatro comunale G. Verdi di Trieste)	10.947.629.728	10.948.000.000
12) Cassa di Risparmio - Venezia (per Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia)	16.234.227.874	16.235.000.000
13) Credito italiano - Venezia (per Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia)	431.931.130	435.000.000
14) Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno - Verona (per Ente autonomo Teatro Arena di Verona)	12.400.805.814	12.401.000.000
15) Banca nazionale del lavoro - Cagliari (per Istituzione dei concerti e del teatro lirico G.P. da Palestrina - Cagliari)	12.101.919.716	12.102.000.000
16) Banco di Sardegna - Cagliari (per Istituzione dei concerti e del teatro lirico G.P. da Palestrina - Cagliari)	95.334.032	96.000.000
17) Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (I.C.C.R.I.) - Roma (per enti vari)	132.556.050.829	132.557.000.000
In totale	L. 278.710.593.189	278.718.000.000

(6692)

139



Il Ministro del Tesoro

N. 150756 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.G.B. - Div.VII

VISTO l'art. 21 della convenzione approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, numero 521, per la concessione in esclusiva alla R.A.I. Radiotelevisione italiana s.p.a., del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale e del servizio radiofotografia circolare senza esclusività, il quale stabilisce, tra l'altro, che la R.A.I. corrisponderà al Ministero del tesoro un canone annuo del 2% su tutti i preventi lordi e che detta percentuale resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero;

CONSIDERATO che, come risulta dalla unita quietanza, è stata versata alla Sezione di Tesoreria provinciale di Torino, con imputazione al cap. n. 2355 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1985, la complessiva somma di lire 24.451.072.51 relativa alla suddetta quota del 2% da destinare alla finalità di cui sopra;

CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la suddetta quota del 2% confluisce al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 163;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ripetuta legge numero 163, in base al quale fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per

L'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge;

VISTO il successivo secondo comma del medesimo art. 13, in base al quale nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

- a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservata al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
- b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

141

- c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;
- d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera, d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;
- e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la costituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici e privati di sale musicali o teatrali per l'adeguamento dello struttura o per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo

colo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante

VISTO l'ultimo comma del citato articolo 15 della ripetuta legge n. 152, in base al quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

RITENUTA la necessità di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

VISTA la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

D E C R E T A :

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1985, sono apportate le seguenti variazioni in aumento, da riferirsi sia al bilancio di competenza che a quello di cassa:

ENTRATA

Cap. n. 2355 - "Canone annuo dovuto dalla R.A.I., ecc."

E. 24.451.072.000

SPESA - MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 1192 - "Quota del Fondo unico per lo spettacolo, ecc."

E. 855.788.000

Cap. n. 2577	-	"Quota del Fondo unico per lo spettacolo, ecc."	£. 10.269.450.000
" 2578	-	"Quota del fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 2.860.775.000
" 2579	-	"Quota del Fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 3.300.895.000
" 8043	-	"Quota del Fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 2.445.108.000
" 8044	-	"Somma da assegnare, nell'ambito della quota del fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 1.833.830.000
" 8045	-	"Somma da assegnare, nell'ambito della quota del fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 1.833.830.000
" 9500	-	"Somma da erogare, nell'ambito delle rispettive quote del fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 684.630.000
" 8532	-	"Quota del fondo unico per lo spettacolo, ecc."	" 366.766.000
			<hr/>
			£. 24.451.072.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 Ottobre 1985

I L M I N I S T R O

firmato GORIA

thh

9100

17-11-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 260

11

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 ottobre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento, per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi, in favore dell'esercizio cinematografico.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378, recante « interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico », istitutiva di un fondo denominato di « sostegno » presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 313;

Visto il decreto interministeriale del 14 maggio 1981 che ha disciplinato le modalità di utilizzazione e gestione del fondo (*Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 30 dicembre 1981);

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, che alla lettera b) del secondo comma dell'art. 13, nell'incrementare la dotazione del fondo « di sostegno », ha stabilito che detto incremento è destinato, fino al 50% del suo ammontare annuo, alla concessione di mutui settennali al tasso agevolato del 3%, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Considerato quindi di dover provvedere alla emanazione del suddetto decreto disciplinando le modalità di concessione dei finanziamenti, ferme restando le finalità e destinazioni previste dalla citata legge 3 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo;

Decreta:

Art. 1.

L'incremento annuo del fondo « di sostegno » disposto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato fino al 50% del suo ammontare per la concessione di mutui settennali al tasso agevolato del 3%, fino ad un massimo di un titolo concedibile di lire 1.500 milioni, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378.

L'importo del finanziamento non può superare il 70% della spesa di realizzazione delle opere, e tale spesa non può essere inferiore a lire 600 milioni per il grande e medio esercizio ed a lire 300 milioni per il piccolo esercizio.

Art. 2.

Il finanziamento è concesso per opere in sale di pubblico spettacolo con autorizzazione ad effettuare solo spettacoli cinematografici oppure autorizzate a spettacoli sia cinematografici che teatrali sempreché, nel biennio precedente l'anno in cui è presentata la domanda, risultino prevalenti gli spettacoli cinematografici.

Art. 3.

L'istanza di finanziamento dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori e non può essere ripetuta per lo stesso locale, anche se per opere diverse da quelle finanziate, finché il mutuo non sia stato estinto.

L'istanza di finanziamento deve essere corredata da una relazione illustrativa del programma di investimenti riferita distintamente agli interventi sulla parte immobiliare; alle apparecchiature audiovisive; agli impianti ed attrezzature; ai mobili e arredi.

La relazione deve essere accompagnata da preventivi di spesa riferiti a gruppi di voci omogenee.

Art. 4.

Le istanze di finanziamento sono esaminate e sottoposte al parere del comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Direzione generale dello spettacolo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le istanze che fossero già state presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'ordine cronologico sempreché vengano regolarizzate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso.

Art. 5.

Il finanziamento di cui al presente decreto è alternativo alle altre forme di intervento previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, ed è incompatibile con ogni altra forma di intervento prevista da altre leggi statali, regionali e delle province autonome a statuto speciale.

Art. 6.

La erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione alla Sezione autonoma per il credito cinematografico di:

a) una dichiarazione dei beneficiari di non aver ottenuto o richiesto per le stesse opere contributi o agevolazioni creditizie in forza di altre leggi statali, regionali o delle province autonome a statuto speciale;

b) di un atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dallo esercente, di non variazione di destinazione dell'uso dell'immobile stesso per l'intero periodo di durata del finanziamento. Nello stesso atto l'esercente, e il proprietario dell'immobile, si devono obbligare solidalmente nei confronti della Sezione autonoma per il credito cinematografico, in caso di cessazione di attività o di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima che sia trascorso il periodo per il quale il finanziamento è concesso, a versare a titolo di penale una somma pari ad un interesse corrispondente, per ogni anno o frazione di anno, al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo in cui ha usufruito del mutuo.

165

17-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 295

9101

Le somme corrisposte a tale titolo saranno versate nel fondo di sostegno ed utilizzate per le finalità di cui al presente decreto.

La erogazione del saldo del finanziamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità delle opere alle norme di sicurezza vigenti all'atto del completamento dei lavori.

Art. 7.

I finanziamenti possono essere erogati, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico, su istanza dell'interessato, a stati d'avanzamento, per importi proporzionali ad almeno il 20% del costo complessivo delle opere ammesse al finanziamento, previa presentazione di copie autenticate di fatture quietanzate.

Art. 8.

Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, gli articoli 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 del decreto interministeriale 14 maggio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro: LACORTO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il «Fondo di sostegno» è stato istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378. Secondo l'art. 1, secondo comma, di detta legge: «Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria».

Nota all'art. 4, primo comma:

L'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 prevede, tra l'altro la costituzione del comitato per il credito cinematografico, che è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo ed è composto, oltre che dal Ministro, da quindici membri in rappresentanza dei Ministeri ed enti interessati, degli imprenditori, dei lavoratori, degli autori e dei giornalisti.

Nota all'art. 5:

La legge 23 luglio 1980, n. 378, reca «interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico».

Nota all'art. 8:

Il decreto interministeriale 14 maggio 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981. Degli articoli richiamati:

gli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 stabiliscono i criteri cui deve attenersi la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro nella gestione del «Fondo di sostegno»;

l'art. 6 dispone che le istanze dei proprietari od esercenti delle sale cinematografiche debbono essere presentate in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo e, in copia, alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro accompagnate da un certificato della com-

petente autorità comunale attestante la categoria di appartenenza della sala in base alla licenza di esercizio e da altri documenti che, per i finanziamenti regolati dal decreto ministeriale 30 ottobre 1985 qui pubblicato, si intendono sostituiti da quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto;

l'art. 7 applica norme procedurali per l'esame delle istanze;

l'art. 8 stabilisce che i finanziamenti sul «Fondo di sostegno» non possono fruire dei contributi sugli interessi previsti dall'art. 27, secondo comma, della legge sulla cinematografia 4 novembre 1965, n. 1213.

(7664)

146

12



Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985 n.163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTI l'art. 1 della predetta legge, istitutivo del Fondo Unico per lo spettacolo e l'art. 13 che stabilisce, in via transitoria, la ripartizione del fondo da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo tra i settori di attività e gli Enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo;

VISTO il III° comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1985 n. 163 in forza del quale confluiscano nel Fondo Unico per lo Spettacolo, tra gli altri, tutti gli stanziamenti annualmente previsti dalle vigenti leggi;

CONSIDERATO che il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato determinato per l'anno 1985, in L. 679.354.000.000 al netto delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali il cui onere è valutato in L. 13 miliardi ai sensi del penultimo comma dell'art. 15 della legge 30/4/1985 n. 163 e dell'ulteriore incremento di cui alla lettera (h) dell'art. 15 della citata legge 30/4/1985 n.163, non ancora versato il bilancio e quindi allo stato non disponibile.

CONSIDERATO che la quota dell'1,5% del Fondo Unico dello Spettacolo prevista dal 1° comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1985 n. 163 a favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18/3/68 n.337 è pari a L. 10.190.310.000;

CONSIDERATO che la predetta quota dell'1,5% deve essere ripartita annualmente in ragione del 60% a favore delle attività circensi e del 40% a favore dello spettacolo viaggiante;

CONSIDERATO altresì che il 50% della quota destinata alle at-

147

tività circensi deve essere finalizzata a norma dell'art. 13 lett. f. della legge n. 163 alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo con proprio decreto;

VISTO il proprio decreto in data odierna col quale vengono fissate le modalità di cui all'art. 13 lett. f. della legge n. 163;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dello Spettacolo di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 85 n. 163 non è stato ancora costituito;

SENTITA la Commissione Consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art. 3 della legge 18/3/68 n. 337 nella sua riunione del 31.10.85, al cui verbale si fa rinvio per quanto concerne le motivazioni del presente decreto.

DECRETA :

ART. 1

La somma complessiva di L. 10.190.310.000 destinata per l'anno 1985 alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita nella misura del 60% - pari a L. 6.114.186.000 - a favore delle attività circensi ed in ragione del 40% - pari a L. 4.076.124.000 - a favore dello spettacolo viaggiante.

ART. 2

Il 50% della somma attribuita alle attività circensi - pari a L. 3.057.093.000 - finalizzato ad iniziative promozionali e di spettacolo è così ripartito:

- | | |
|--|------------------|
| a) Iniziative promozionali (manifestazioni varie organizzate in Italia per favorire lo sviluppo dello Spettacolo circense sul piano artistico culturale e tecnico; pubblicazioni monografiche o periodiche): | L. 350.000.000 |
| b) attività di spettacolo circense in Italia: | L. 2.207.093.000 |
| c) tournèes circensi all'estero ed iniziative intese ad incrementare gli scambi e le attività circensi con l'estero: | L. 500.000.000 |

ART. 3

La residua quota del 50% - pari a L. 3.057.093.000 - è così ripartita per le finalità di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 19 della legge 18/3/68 n.337 nonchè al comma 3° dell'art. 1 della legge 29/7/1980 n.390 ed all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9/2/82 n.37:

- | | |
|--|------------------|
| a) eventi, fortuiti e difficoltà di gestione: | L. 600.000.000 |
| b) facilitazioni tariffarie per i trasporti: | L. 37.500.000 |
| c) iniziative assistenziali: | L. 100.000.000 |
| d) iniziative educative: | L. 1.600.000.000 |
| e) attrezzature di aree per l'esercizio dell'attività circense | L. 419.593.000 |

- f) Acquisti di nuovi impianti, macchinari
attrezzature e beni strumentali: L. 3 00.000.000

ART. 4

La quota del 40% - pari a L. 4.076.124.000 - destinata allo spettacolo viaggiante è così ripartita per le finalità di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 19 della legge 18/3/68 n.337 nonché al comma 3° della legge 29/7/80 n.390:


- a) eventi fortuiti e difficoltà di gestione: L. 1 900.000.000
b) facilitazioni tariffarie per i trasporti: L. 25.000.000
c) attività assistenziali^{promozionali} ed educative: L. 251.124.000
d) acquisti di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali: L. 1 900.000.000

ART. 5

La ripartizione prevista nell'ambito dei precedenti articoli potrà essere modificata sentito il parere della Commissione Consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art. 3 della legge 18/3/68 n.337 secondo le verificate esigenze dei singoli settori entro la fine dell'esercizio finanziario corrente.

Roma, li 31 Ottobre 1985

IL MINISTRO



13



A. Ministro per il Turismo e lo Spettacolo

VISTE le leggi 18/3/1968 n.337 e 29/7/1980 n.390 recanti disposizioni sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 9/2/82 n.37 che all'art. 1 comma 2° fissa alcuni criteri per l'assegnazione di contributi agli esercenti di circhi equestri;

VISTA la legge 30/4/85 n.163, recante una nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo ed in particolare l'art. 13 comma II° lett.f. il quale stabilisce che la "quota dell'1,5 destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60% a favore delle attività circensi, di cui il 50% finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo con proprio decreto ed in ragione del 40% a favore dello spettacolo viaggiante;

RAVVISATA l'opportunità di determinare le modalità per l'assegnazione dei contributi a favore delle suddette iniziative promozionali e di spettacolo;

SENTITA la Commissione Consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art.3 della legge 18/3/68 n.337 nella riunione del 31.10.1985

D E C R E T A :

ART. 1

Sono iniziative di spettacolo le attività rispondenti ai canoni della tradizione circense ed incluse nell'elenco istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma dell'art.4 della legge 18/3/1968 n.337

L'esercizio delle predette attività è subordinato alla preventi

191

va autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Le istanze di contributo per attività di Spettacolo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno in cui si prevede che l'attività sarà svolta.

L'istanza redatta in carta bollata deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere fatta pervenire al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Direzione Generale Spettacolo Divisione VI per l'attività da svolgere in Italia ed alla Divisione XI per le Tournées all'estero.

Per l'attività circense in Italia, l'istanza deve essere corredata da un preventivo delle entrate e delle spese previste e da un progetto di massima dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento al numero di rappresentazioni preventive, al prevedibile numero del personale artistico e tecnico impiegato, al prevedibile numero di spettatori in rapporto alla capienza dei singoli circhi e all'elenco delle località che si prevede di visitare.

Per l'attività circense all'estero, il progetto di massima deve contenere l'indicazione dei Paesi e delle località di destinazione, del numero dei giorni di permanenza all'estero, del numero di rappresentazioni preventive, della prevedibile consistenza del personale artistico e tecnico impiegato; dovrà essere, altresì, allegato l'invito del Paese ospitante o il contratto di scrittura.

Le istanze di contributo saranno sottoposte al parere della Commissione Consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art. 3 della legge 18/3/63 n. 337.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto degli elementi desunti dai seguenti documenti e circostanze:

- 1) progetto di massima;
- 2) qualificazione sul piano artistico, ed organizzativo dell'attività per la quale è richiesta la sovvenzione;
- 3) per quanto riguarda le tournées all'estero, si terrà conto, altresì, dell'area geografica di destinazione e in particolare della distanza dal luogo nel quale si trova la sede legale del richiedente.

Acquisito il parere della Commissione Consultiva viene predisposta la delibera ministeriale.

La liquidazione dei contributi assegnati avverrà ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della documentazione consultiva che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel progetto di massima; in caso contrario, l'istanza di sovvenzione dovrà essere sottoposta nuovamente al parere della Commissione Consultiva sopramenzionata.

ART. 2

Per iniziative "promozionali" si intendono le manifestazioni varie organizzate in Italia, per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico culturale e tecnico; le pubblicazioni monografiche o periodiche.

L'istanza di sovvenzione deve essere redatta su carta bollata ed indirizzata al Ministero dello Spettacolo, Direzione Generale Spettacolo Divisione VI.

Detta istanza deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che s'intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

Per il termine di presentazione delle istanze, per il loro esame da parte di questo Ministero si rinvia a quanto specificato nell'art. 1 del presente decreto a proposito delle istanze di contributo per iniziative di Spettacolo.

La liquidazione dei contributi avverrà sulla base di documentazione consuntiva idonea a comprovare l'effettiva realizzazione delle iniziative sovvenzionate.

ART. 3

Le disposizioni del presente decreto relative ai termini di presentazione delle istanze ed alla documentazione da allegare alle medesime sono applicabili per le iniziative promozionali e di

spettacolo da effettuarsi dal 1/1/1986.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 31 Ottobre 1985

IL MINISTRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large 'M' and ending in a long, sweeping tail that curves downwards and to the left.



14

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985 n.163 recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo;

VISTI l'art.1 della predetta legge, istitutivo del Fondo Unico per lo Spettacolo e l'art.13 che stabilisce, in via transitoria, la ripartizione del Fondo da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo tra i settori di attività e gli Enti previsti dalla vigente legislazione sullo Spettacolo;

VISTO il III comma dell'art.15 della legge 30 aprile 1985 n.163 in forza del quale confluiscono sul Fondo Unico per lo Spettacolo, tra gli altri, tutti gli stanziamenti annualmente previsti dalle vigenti leggi;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro in data 16 maggio 1985 registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1985 - registro n.19 Tesoro foglio 351 - ed il successivo Decreto del Ministro del Tesoro in data 30 settembre 1985 registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 1985 - registro n.34 Tesoro foglio n.102;

CONSIDERATO che il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato definitivamente determinato per l'anno 1985, in L.703.805.072.000 comprensivo dell'ulteriore incremento di cui alla lettera h) dell'art.15 della citata legge pari a L.24.451.072.000 ed al netto delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali il cui onere è valutato in L.13 miliardi ai sensi del penultimo comma dell'art.15 della legge 30 aprile 1985, n.163;

CONSIDERATO che la quota del 13% del Fondo Unico dello Spettacolo prevista al I comma dell'art.13 della legge 30 aprile 1985 n.163 a favore di Enti ed attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967 n.800 è pari a L.91.494.659.360;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto Decreto del Ministro del Tesoro del 30 ottobre 1985 sulla somma di L.24.451.072.000 è assegnato alle attività musicali l'importo di L.3.178.639.360 da attribuirsi quanto a lire 127.145.575 alle attività all'estero, quanto a L.95.359.181 per interventi creditizi di cui al IV comma dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n. e successive modificazioni, quanto a L.317.863.936 per interventi creditizi a favore delle sale musicali e quanto a L.2.638.270.669 alle restanti attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967 n.800;

CONSIDERATO quindi che le riserve di cui alle lettere a) d) ed e) del II comma dell'art.13 restano definitivamente accertate, rispettivamente per il 4%, pari a L.3.659.786.375, per attività musicali all'estero, per il 3%, pari a L.2.744.839.781, per gli interventi creditizi di cui al IV comma dell'art.2 della legge 10 maggio 1983 n.182 e successive modificazioni, per il 10%, pari a L.9.149.465.936, per la istituzione di un Fondo annuale per interventi creditizi a favore delle sale teatrali e musica.

CONSIDERATO che sulla residua quota di L.75.940.567.268 la vigente legislazione prevede le seguenti riserve:

- ai sensi del III comma dell'art.2 della legge 14 agosto 1967 n.800 non meno del 25% dello stanziamento annuale è da destinarsi ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico orchestrali di cui all'art. 28 della stessa legge;

- ai sensi del VI comma dell'art.3 della legge 10 maggio 1983 n.182 Lire 1.800 milioni è destinato per le finalità del Fondo speciale di cui all'art.40 della legge 14 agosto 1967 n.800 così come modificato dal IV e V comma dell'art.1 della legge 14 novembre 1978 n.589 e dal IV comma dell'art.1 della legge 6 marzo 1980 n.54;

VISTO il proprio Decreto in data 20 giugno 1985 con il quale è stato provveduto a rideterminare le suddette quote riservate ed a procedere ad una ripartizione di massima del residuo stanziamento fra gli altri settori di attività;

RITENUTA la esigenza di elevare lo stanziamento del Fondo speciale di cui all'art.40 della legge 14 agosto 1967 n.800 e successive modificazioni, già fissato in L.2.900.000.000 con proprio Decreto del 20 giugno 1985, a L.3.929.567.268 dei quali L.1.900.000.000 a favore dei complessi bandistici e L.529.567.268 per le finalità di cui al I comma del già citato art.40 della legge 14 agosto 1967 n.800;

RITENUTO altresì di dover ulteriormente elevare la quota riservata ai sensi del III comma dell'art.2 della legge 14 agosto 1967 n.800 a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico orchestrali, già determinato in L.33.719.000.000 con proprio Decreto del 20 giugno 1985, a L.36.161.000.000 con un particolare riguardo alle maggiori sopravvenute esigenze delle istituzioni concertistico orchestrali;

RITENUTO quindi di dover ripartire la residua quota di L.35.850.000.000 fra le restanti attività del titolo III della legge 14 agosto 1967 n. 800 riducendo, in rapporto alle verificate esigenze del settore, quanto già disposto all'art.3 del proprio Decreto 20 giugno 1985;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dello Spettacolo istituito all'art.3 della legge 30 aprile 1985 n.163 non è stato ancora costituito;

SENTITA LA Commissione Centrale per la Musica prevista dall'art.3 della legge 14 agosto 1967 n.800 nella sua riunione del 7 novembre 1985 cui si fa rinvio per quanto concerne le motivazioni del presente Decreto

D E C R E T A

Art.1

Il Fondo Speciale istituito dall'art.40 della legge 14 agosto 1967 n.800, così come modificato ed integrato dal IV e V comma dell'art.1 della legge 14 novembre 1979 n.589, dal IV comma dell'art.1 della legge 6 marzo 1980 n.54, dal VI comma dell'art.3 della legge 10 maggio 1983 n.182, è elevato a L.3.929.567.268 dei quali L.1.500 milioni per le finalità di cui al V comma dell'art.1 della legge 14 novembre 1979 n.589, L.529.567.268 per iniziative di cui al I comma dell'art.40 della legge 16 agosto 1967 n.800, e L.1.900.000.000 per i complessi bandistici di cui al II comma dello stesso art.40.

Art.2

La quota riservata ai sensi del III comma dell'art.2 della legge 14 agosto 1967 n.800 a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico orchestrali è determinata in L.36.161.milioni dei quali L.17.934 milioni per i teatri di tradizione e L.18.227.000.000 per le istituzioni concertistico orchestrali di cui all'art.28 della legge 14 agosto 1967 n.800.

Art.3

La residua somma di L.35.850 milioni è ripartita fra le restanti attività dal titolo III della legge 14 agosto 1967 n.800 nel modo seguente:
L.6.600 milioni per le manifestazioni liriche di cui agli artt.27 e 31;
L.10 miliardi per festivals nazionali ed internazionali e le rassegne di cui agli artt.36 e 37 della legge;
L.2.700 milioni per i corsi, concorsi ed attività sperimentali di cui all'art.37 della legge;
L.11.900 milioni per le attività concertistiche e corali di cui all'art.32 della legge;
L.4.650 milioni per le attività di balletto di cui all'art.32 della legge
La ripartizione di cui al presente articolo potrà essere modificata, sentito il parere della Commissione Centrale per la Musica, art.3 della legge 14 agosto 1967 n.800, secondo la verificata esigenza dei singoli settori di attività entro la fine dell'esercizio finanziario.

IL MINISTRO



Roma, 7 novembre 1985

15



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO l'art. 1, III comma della legge 10 maggio 1983, n. 182;

VISTO l'art. 13, I comma della legge 30 aprile 1985, n. 163 che riserva agli Enti lirici il 42% del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTI i Decreti del Ministro del Tesoro 16 maggio 1985 e 3 ottobre 1985 con i quali sono state apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e dello Spettacolo le variazioni conseguenti alla nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo introdotta dalla legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il proprio Decreto del 19/11/1985, con il quale è stato disposto di utilizzare, sulla quota del Fondo Unico dello Spettacolo, destinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della predetta legge 30 aprile 1985, n. 163, in base alle esigenze dei singoli settori di attività, la somma di L. 13 miliardi in aumento dello stanziamento ordinario previsto a favore degli Enti lirici ed Istituzioni concertistico-orchestrali per l'esercizio 1985;

CONSIDERATO che in base ai predetti Decreti il Fondo destinato agli Enti lirici ammonta quindi complessivamente per l'esercizio 1985 a lire 308.276.120.000;

VISTO il D.M. 20 giugno 1985 con il quale è stato assegnato agli Enti lirici ed alle Istituzioni concertistiche assimilate, a titolo di contributo statale per l'esercizio finanziario 1985, un primo contributo di L. 220 miliardi, utilizzando le percentuali di assegnazioni ricavate dai totali dei contributi ordinari attribuiti agli stessi Enti nell'esercizio 1984;

CONSIDERATO che tale procedura, pur derivando da un meccanismo espressamente previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, teneva conto dei criteri indicati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;

VISTO il D.M. 2 agosto 1985 con il quale è stato erogato, a titolo di acconto sulle assegnazioni a valere sullo stanziamento residuo, una quota pari a L. 23.750.000.000, utilizzando le percentuali di cui al sopracitato D.M. 20 giugno 1985;

RITENUTO di procedere all'assegnazione dei contributi sullo stanziamento residuo pari a L. 75.276.120.000, comprensivo dell'acconto di lire 23.750.000.000 erogato col suddetto D.M. 2 agosto 1985, nonché sullo stanziamento di L. 13 miliardi di cui al proprio Decreto del

CHE a tali fini si ritiene di dover procedere alla ripartizione della quota di L.75.276.120.000 facendo riferimento ai criteri di cui alla legge 14 agosto 1967, N.800 art.22, III comma, lett. a), b) ed in particolare lett. c) nonché al IV comma dello stesso articolo;

CONSIDERATO che non si rende possibile tener conto, comparativamente, dell'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali, di cui al predetto art.22, III comma, lett. c), per incompletezza della documentazione fornita;

CHE non si ritiene inoltre di valutare l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale ex lett. d) ripetuto art. 22, in quanto detto onere rientra negli interventi regionali;

CHE questa Amministrazione non ha potuto ancora provvedere all'approvazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della citata legge n.800/67, dei programmi di attività 1985 e che pertanto gli stessi vengono valutati sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'intero settore, assumendo criteri equitativi e di riequilibrio, in rapporto alle complessive esigenze di attività degli Enti, ivi comprese le attività straordinarie di cui all'art.1, comma III, della legge n.182/83 e quelle previste dall'art. 24 della ripetuta legge n.800/67, e tenuto conto delle esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli Enti e delle istituzioni;

RITENUTO infine di ripartire la quota di L.13 miliardi di cui al D.M. in modo da sopperire alle differenziate insopprimibili necessità finanziarie degli Enti ed istituzioni, così come rappresentato anche dall'Associazione Nazionale Enti lirici e sinfonici, di cui all'art. 3, comma VI, legge n.800/67;

SENTITA la Commissione Centrale per la Musica nella riunione del 7 novembre 1985 aggiornata al 14 stesso mese;

D E C R E T A

Art.1

Lo stanziamento di L.75.276.120.000 di cui in premessa è così ripartito

E.A. Teatro Comunale di Bologna	4.134.629.144
E.A. Teatro Comunale di Firenze	8.958.953.044

E.A. Teatro Comunale di Genova	4.994.993.316
E.A. Teatro alla Scala di Milano	11.166.436.660
E.A. Teatro S. Carlo di Napoli	5.593.229.152
E.A. Teatro Massimo di Palermo	5.120.368.712
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	7.047.667.228
E.A. Teatro Regio di Torino	3.823.058.248
E.A. Teatro Comunale G. Verdi di Trieste	5.217.029.140
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	5.886.847.064
E.A. Arena di Verona	7.007.180.632
Accademia Nazionale S. Cecilia gest. autonoma dei concerti	5.300.144.808
Istituzione dei Concerti e del T ^o Lirico P.L. da Palestrina di Cagliari	3.025.582.852

Art. 2


Lo stanziamento di L.13.000.000.000 di cui in premessa è così ripartito:

E.A. Teatro Comunale di Bologna	849.512.241
E.A. Teatro Comunale di Firenze	1.271.938.341
E.A. Teatro Comunale di Genova	690.098.069
E.A. Teatro alla Scala di Milano	2.035.654.725
E.A. Teatro S. Carlo di Napoli	1.041.684.233
E.A. Teatro Massimo di Palermo	1.201.022.673
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	1.393.974.157
E.A. Teatro Regio di Torino	860.033.137
E.A. Teatro Comunale G. Verdi di Trieste	764.322.245
E.A. Teatro La Fenice di Venezia	1.076.894.321
E.A. Arena di Verona	755.410.753

Accademia Nazionale di S. Cecilia Gestione Autonoma dei concerti - Roma	710.846.572
Istituzione dei Concerti e del teatro Lirico P.L. da Palestrina - Cagliari	348.608.533

Roma, 19.11.1985

IL MINISTRO



6 9012

13-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 293

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 4 dicembre 1985.

Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammmodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, che istituisce presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione;

Considerato che sul medesimo fondo possono essere concessi nei limiti del 20% di esso, contributi sugli interessi anche per il finanziamento dei lavori di ammmodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

L'importo massimo dei mutui ammissibile alla concessione del contributo sugli interessi, pari al 50% del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, previsto dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per un periodo massimo di cinque anni, è determinato in lire 400 milioni per le opere di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza da effettuarsi nelle sale teatrali di pubblico spettacolo ed in lire 100 milioni per lavori di ammmodernamento.

I contributi di cui trattasi non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ai contributi sono ammessi i proprietari o gli esercenti pubblici o privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrali.

Le istanze di contributo, corredate del contratto di mutuo sono presentate dal proprietario o dall'esercente alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 101 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto stesso, allegando:

a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;

b) titolo di proprietà o contratto localizio della durata utile di almeno cinque anni;

c) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in parola;

3) progetto dei lavori di ammmodernamento e dichiarazione di rispondenza del progetto alle norme di sicurezza;

d) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'ultimazione dei lavori;

e) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività svolta nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo e quello delle giornate di spettacolo teatrale.

I contributi possono essere concessi ai soggetti previsti nel precedente terzo comma anche per i lavori iniziati tra il 1° agosto 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto. In questi casi le relative istanze di contributo corredate dal contratto di mutuo dovranno pervenire alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con allegati i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) indicate nel comma che precede, nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Le istanze pervenute alla SACT nei termini indicati nei commi quarto e quinto che precedono sono esaminate dalla predetta Sezione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo sugli interessi è erogato in un'unica soluzione all'istituto mutuante entro sessanta giorni dalla delibera di concessione del contributo ed è portato a scomputo della esposizione debitoria.

I beneficiari dovranno presentare alla SACT entro un anno dall'ultimazione dei lavori:

conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In mancanza della documentazione di cui al comma precedente e nell'ipotesi di mutamento della destinazione prima del periodo di cui alla lettera d) del quarto comma del presente articolo, la SACT previa diffida provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo e l'elenco dei contributi assegnati. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.

La gestione del fondo è sottoposta al controllo del collegio sindacale della Sezione medesima.

166

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota alle premesse ed all'articolo unico, primo comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, recante « Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica » (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1984), dispone:

« Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1987, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del venti per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo. »

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi ».

Nota all'articolo unico, ottavo comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7576)

DECRETO 4 dicembre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 13, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, che individua, nell'ambito delle quote assegnate ai sensi del primo comma dello stesso art. 13 alle attività musicali e alle attività teatrali di prosa, lo stanziamento finalizzato all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i settori musicale e teatrale di prosa, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture per il rinnovo degli arredi;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro, il fondo di cui all'art. 13, lettera e), della legge n. 163/85 da utilizzare in parti uguali per i settori delle attività musicali e teatrali, per la concessione di contributi in conto capitale a lavoro di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Il fondo è gestito per conto dello Stato dalla stessa SACT secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2. La relativa contabilità, distinta nelle due quote destinate rispettivamente alle sale teatrali ed alle sale musicali, sarà tenuta separata da quella degli altri fondi delle altre attività della SACT.

Le disponibilità del fondo sono depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, il cui tasso di interesse quale corrisponderà sulle giacenze del conto, sarà quello previsto dalla normativa vigente.

La SACT comunicherà alla fine di ogni semestre solare al Ministero del turismo e dello spettacolo la situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo. Presenterà, altresì, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della SACT.

Art. 2.

Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o i proprietari pubblici e privati di sale di pubblico spettacolo autorizzate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale. La imputazione dei contributi alle due distinte quote del fondo viene effettuata in base alla prevalenza dell'attività teatrale di prosa o di quella musicale.

Per la concessione dei contributi la SACT esamina separatamente le istanze relative alle sale teatrali e quelle relative alle sale musicali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate alla SACT al richiedente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli esercenti o i proprietari pubblici o privati delle sale teatrali e musicali che intendano beneficiare del contributo debbono inviare domanda in carta legale alla Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro - Piazza S. Bernardo, 161 - 00187 Roma, corredata di:

a) certificato dell'autorità comunale attestante che la sala è autorizzata ed adibita all'effettuazione di pubblici spettacoli teatrali;

b) titolo di proprietà o contratto locativo della durata utile di almeno cinque anni;

c-1) relazione tecnica sullo stato delle strutture prima dei lavori;

2) progetto dei lavori di adeguamento delle strutture e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme in parola;

9014

13-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 233

d) preventivo per il rinnovo degli arredi con impiego di materiali certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco;

e) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione e dell'uso dell'immobile dall'utilizzazione dei lavori o del rinnovo degli arredi;

f) certificato SIAE, riferito all'ultimo anno di attività effettuata nel locale per il quale è chiesto il contributo, attestante il numero delle giornate complessive di spettacolo, quello delle giornate di spettacolo di prosa e quello delle giornate di attività lirica, concertistica e di danza.

Nella domanda deve essere dichiarato, relativamente alle sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, se nel biennio precedente la data della domanda stessa siano stati ottenuti, contributi in conto capitale sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione prescritta, debbono essere presentate alla SACT prima dell'inizio dei lavori.

Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio tra il 5 maggio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, le relative istanze di contributo saranno esaminate, purché pervengano alla SACT entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corredate della documentazione indicata nel precedente comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché documentazione attestante la data di inizio dei lavori.

Per le sale teatrali e musicali che beneficiano di contributi sul fondo di cui al precedente art. 1 non può proporsi nuova istanza prima che siano trascorsi due anni dalla data di accoglimento di una precedente istanza.

Art. 3.

I contributi sono concessi nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile non eccedente lire 200 milioni, del 40 % per la quota di spesa eccedente i 200 milioni e fino a 500 milioni, del 30 % per la quota di spesa eccedente i 500 milioni e fino a 1.500 milioni. Per le sale teatrali e musicali, riconosciute, ai sensi delle disposizioni vigenti, di interesse storico e architettonico le percentuali di contributo sono aumentate di 5 punti. Per le sale autorizzate anche alla effettuazione di spettacoli cinematografici, gli importi di spesa sono ridotti dell'ammontare eventualmente ammesso a contributo sul fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni, nel biennio precedente la data della domanda.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi statali o da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Su richiesta dell'interessato il contributo può essere liquidato a stati di avanzamento in misura pari a un terzo dell'importo assegnato previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di opere per ammontare di spesa corrispondente a quanto previsto al comma precedente.

Ai fini della liquidazione del contributo o di quote di esso l'esercente o proprietario della sala teatrale o musicale deve trasmettere alla SACT:

stato di avanzamento o conto consuntivo dei lavori effettuati;

relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e loro rispondenza al progetto presentato;

copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione permanente di vigilanza di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

rendicontazione delle spese effettuate per il rinnovo degli arredi;

ove non sia necessario il sopralluogo della sopra citata commissione di vigilanza, dichiarazione dell'assegnatario di contributi per il rinnovo degli arredi circa l'impiego di idoneo materiale e copia del favorevole esito delle prove a tal fine eseguite da laboratorio legalmente riconosciuto;

dichiarazione relativa a contributi regionali.

Nell'ipotesi di mutamento della destinazione e dell'uso dell'immobile prima del periodo indicato nella lettera e), terzo comma, del precedente art. 2, la SACT provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei contributi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: LAGOTTO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

L'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985), recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», contiene norme transitorie per la ripartizione del fondo unico per lo spettacolo tra i diversi settori di attività. Il testo della lettera c) del secondo comma dispone:

«c) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;».

Nota all'art. 2, quarto comma, e all'art. 3, primo comma:

La legge 23 luglio 1980, n. 378 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980) ha istituito un fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale per l'adeguamento tecnico e funzionale delle sale cinematografiche.

Nota all'art. 3, quarto comma:

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940), all'art. 141 prevede la istituzione in ogni provincia di una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto.

(7575)

163

17

9378

31-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 306

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787.**Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonché interventi a favore di settori economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino alla concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli

istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1,100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6356 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 3.

In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emissione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1987, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1989, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settem-

164

31-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 306

9379

bre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 novembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-

legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 857, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riorganizzazione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale commesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 maggio 1986.

9380

31-12-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 306

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche statali, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L. 4.139.534.009
Ente autonomo teatro dell'opera di Genova	» 13.089.361.930
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	» 3.343.970.311
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	» 1.893.047.421
Ente autonomo teatro Opera di Roma	» 21.282.077.997
Ente autonomo teatro Regio di Torino	» 1.507.982.622

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di L. 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 35

PROGETTO DI ACCORDOCHE INTEGRA E MODIFICA L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICAITALO - FRANCESE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, considerando che l'Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966 e successive modifiche debba essere completato con nuove disposizioni che consentano il rinnovamento ed il rafforzamento delle relazioni di coproduzione tra Italia e Francia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

In deroga alle disposizioni dell'Accordo suddetto potranno essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita dieci film realizzati in ciascuno dei due Paesi che presentino le seguenti condizioni:

- 1) avere una qualità tecnica ed un valore artistico o spettacolare tale da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; tali caratteristiche dovranno essere constatate dalle Autorità competenti in Francia e in Italia;
- 2) avere un costo eguale o superiore all'importo fissato dalla Commissione Mista di cui all'art. 14 dell'Accordo del 1° agosto 1966, fermo restando che le remunerazioni degli autori, registi ed attori principali non sono comprese nell'ammontare così determinato;
- 3) comportare una partecipazione finanziaria minoritaria che non sia inferiore al 20% del preventivo;
- 4) comportare un numero eguale di film con partecipazione finanziaria maggioritaria francese e di film con partecipazione finanziaria maggioritaria italiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere completamente equilibrati;
- 5) soddisfare le condizioni previste per la concessione della nazionalità dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi;
- 6) costituire oggetto di contratti di coproduzione che prevedano la ripartizione degli incassi e, se del caso, clausole relative alla ripartizione dei mercati nazionali ad esclusione delle sovvenzioni statali.

Se nel corso di un determinato anno il numero di film rispondenti alle condizioni sopra definite è stato raggiunto, una Commissione Mista si riunisce per esaminare se l'equilibrio finanziario complessivo è stato realizzato e per determinare se un certo numero di altri film rispondenti alle stesse condizioni possono essere ammessi al beneficio della coproduzione. In mancanza di una tale riunione, le competenti Autorità possono ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria a condizioni di reciprocità - un film per un film - film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Se nel corso di un determinato anno risulta che la condizione stabilita al punto 4) non potrà più essere soddisfatta, le Autorità competenti del Paese a svantaggio del quale lo squilibrio si sarà manifestato, chiederanno la convocazione a breve termine della Commissione Mista per esaminare i mezzi idonei a riportare il necessario equilibrio. In attesa che un accordo sia raggiunto su questo ultimo punto, il Paese in favore del quale sarà emerso lo squilibrio non potrà più presentare film maggioritari.

Al termine del primo anno di applicazione dell'Accordo, le Parti si adopereranno per concertarsi con gli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea al fine di esaminare la possibilità di associare alle coproduzioni finanziarie previste dal presente articolo le cinematografie degli altri membri della C.E.E. con i quali esista un Accordo che autorizzi la coproduzione cinematografica.

La Commissione Mista si riunirà per esaminare gli effetti, sotto gli aspetti finanziario, artistico e tecnico delle disposizioni di cui sopra non appena sarà stato raggiunto il contingente di dieci film per ciascuno dei due Paesi.

Art. 2

Ciascuna delle due Parti notificherà all'altra l'adempimento della procedura richieste, per quanto di competenza, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo che avrà effetto il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Parigi il 9 novembre 1984.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Lidia Lagoris

[Signature]

AGENZIA ITALO-FRANCESE PER LA PRODUZIONE E LA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI

1) - OBIETTIVI

- Investimenti nelle produzioni cinematografiche audiovisive realizzate tra imprese dei due Paesi;
- Investimenti nella distribuzione di opere al fine di favorire l'integrazione dei mercati;
- Sostegno finanziario all'esportazione delle opere verso i Paesi terzi.

Il perseguimento di tali obiettivi implica che la realizzazione delle suddette opere faccia ricorso, avendone le caratteristiche, a risorse internazionali e che l'ammortamento del loro costo sia valutato sul mercato mondiale.

2) - MEZZI FINANZIARI

L'Agenzia è incaricata della gestione di un fondo di investimento pubblico costituito in parti eguali tra i due Paesi.

3) - BENEFICIARI

Beneficiari degli interventi dell'Agenzia sono società pubbliche o private, con sede legale in Italia o in Francia, che intraprendono la produzione o la distribuzione di opere cinematografiche o di programmi televisivi.

4) - MODALITA' DI INTERVENTO

- Nella produzione: prestiti a tasso ridotto ai produttori;
- Nella distribuzione: anticipo di minimi garantiti ai distributori per la copertura delle spese di circolazione di opere; detti anticipi saranno recuperabili esclusivamente sugli incassi realizzati.

5) - CONDIZIONI DI INTERVENTO

- Gli interventi dell'Agenzia dovranno essere ripartiti, annualmente, in parti eguali tra le imprese italiane e le imprese francesi;

- Lo sfruttamento dei prodotti oggetto di interventi della Agenzia dovrà obbedire alle regole di organizzazione del mercato in vigore in ciascun Paese; in particolare, per quanto concerne la Francia, alle regole che stabiliscono la cronolo-

19

PROTOCOLLO D'INTESA

Il Ministro francese della Cultura Lang e il Ministro del Turismo e dello Spettacolo italiano Lagorio, riaffermata la validità del progetto di Agenzia italo-francese per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive previsto nel protocollo d'intesa firmato congiuntamente a Parigi il 9 novembre 1984, convengono di avviare la fase operativa dell'Agenzia costituendo il Comitato esecutivo per lo studio degli aspetti giuridici e finanziari della stessa e la redazione, sulla base dei risultati di tali studio, di un testo di atto costitutivo da sottoporre alla loro approvazione.

L'atto costitutivo deve delineare, non una sovrastruttura burocratica e isolata, ma un organismo idoneo a conseguire risultati operativi immediati in piena intesa con il mondo creativo e produttivo.

Il Comitato è composto, per ciascuna parte, da 5 membri, fra i quali anche rappresentanti degli autori e della imprenditoria; il Comitato si riunirà a Parigi nella prima settimana di Luglio p.v. ed entro 30 gg. dalla prima riunione presenterà ai Ministri il progetto di atto costitutivo.

Fatto a Firenze, 13/06/1985



Lelio Lagorio

gia di diffusione delle opere cinematografiche attraverso i diversi mezzi.

- Si precisa, in particolare, per quest'ultimo punto, che la diffusione dei prodotti per satellite è subordinata alla conclusione di un accordo tra rappresentanti delle organizzazioni professionali del cinema e degli audiovisivi, esistenti a livello europeo, che preveda il periodo di tempo trascorso il quale questa diffusione può intervenire.

6) - ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

L'Agenzia italo-francese è una impresa pubblica il cui capitale può essere aperto alla partecipazione di società private.

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di altri Stati della Comunità Economica Europea.

Essa è amministrata da un comitato di gestione, da un presidente e da un direttore generale, nominati dai Governi per un periodo di tre anni e rinnovabili. Le cariche di presidente e di direttore generale sono ricoperte, alternativamente, da cittadini italiani e francesi.

La selezione dei prodotti per il cui finanziamento l'Agenzia interviene, è deliberata dal comitato di gestione.

Infine, l'Agenzia è incaricata di costituire una banca di dati audiovisivi accessibile ai partecipanti e il più possibile completa (produzione, distribuzione, sfruttamento di opere cinematografiche e televisive).

J. L.
Lello Legno